

LXXXVI.

TORNATA DEL 23 APRILE 1875

(6° sullo schema in discussione.)

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Annunzio della morte del deputato Carcassi, e cenni necrologici del presidente. — Seguito della discussione dello schema di legge sull'istituzione delle Casse di risparmio postali — Emendamenti dei deputati Mascilli e Secco all'articolo 15 — Articolo di aggiunta del deputato Morelli Salvatore, oppugnato dal relatore Sella, e respinto — Osservazioni dei deputati Di San Marzano e Pissavini — Approvazione dell'articolo 15, con aggiunta della Commissione, dopo rigettati gli emendamenti — Osservazioni dei deputati Mussi e Viarana, ed emendamento svolto dal deputato Morelli Salvatore all'articolo 16 — Risposte del relatore Sella, e reiezione dell'emendamento — Approvazione degli articoli, dal 16 al 27, ultimo, con approvazione di un emendamento del deputato Mantellini all'articolo 21 e di aggiunte del ministro agli articoli 23 e 25. — Approvazione degli articoli del disegno di legge per disposizioni preservative dalla doryphora, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874 preservativa dalla fillossera. — Proposizione del deputato Bonfadini sull'ordine del giorno, di rinvio della discussione dello schema intorno alla legge forestale — Parole in appoggio, del deputato Branca — Avvertenze del ministro per l'agricoltura e commercio e del presidente — Deliberazione sull'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 1 50 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

MASSARI, segretario. È giunta alla Camera la petizione seguente:

1119. 24 cittadini possidenti di terreni nei dintorni di Ferrara, chiedono che nel bilancio dell'anno 1875 siano stanziati i fondi occorrenti per risarcirli dei gravissimi danni occasionati alle loro proprietà nel 1866 dal transito ed accantonamento delle truppe italiane.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di salute: l'onorevole Faina, di giorni 10, e l'onorevole D'Aste di un mese.

(Sono accordati.)

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL DEPUTATO CARCASSI.

PRESIDENTE. Col più vivo rammarico partecipo alla Camera la dolorosa notizia della morte avvenuta

ieri in Genova dell'onorevole Giuseppe Carcassi, deputato del collegio di Ferrara; la patria ha perduto in lui un cittadino distinto, un sincero sostenitore della libertà. Giuseppe Carcassi fu in ogni tempo caldo propugnatore della indipendenza nazionale, l'animo suo fu sempre schiuso alle più nobili, più forti aspirazioni; non ismentì mai quei principi di onestà, di libertà, di giustizia, quell'amore intenso all'Italia, che furono la religione ed il culto di tutta la sua onorata e laboriosa esistenza. Egli era lustro e decoro del foro genovese, profondo nelle scienze giuridiche, sapientissimo nel *gius penale*, associava la parola eloquente alla elevatezza del pensiero.

Giuseppe Carcassi fu più volte deputato, ed era da noi tutti vivamente amato e stimato, come era da noi tutti altamente apprezzata la sua bontà di cuore, la sua dottrina, il suo ingegno. Egli lascia una famiglia immersa nel pianto, lascia nella sua città natale un sentimento di profonda amarezza: e noi associandoci al cordoglio dei suoi congiunti,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

al rimpianto dei suoi concittadini, paghiamo un mesto tributo alla memoria d'un collega e d'un amico, memoria che serberemo sempre cara e venerata fra noi. (*Benissimo!*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA ISTITUZIONE DI CASSE DI RISPARMIO POSTALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione di Casse di risparmio postali.

La Camera rammenta che la discussione era rimasta sospesa all'articolo 14, che leggo:

« Art. 14. Potranno essere ammesse ai vantaggi dell'articolo precedente associazioni filantropiche, le quali si occupino di raccogliere i minori risparmi, ed i cui statuti siano approvati ed i direttori accettati dall'amministrazione delle poste. »

(È approvato.)

« Art. 15. Le spese per l'applicazione di questa legge sono per intero, e compresa anche la spettante aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati, a carico della Cassa dei depositi e prestiti.

« Sugli utili degli esercizi potranno assegnarsi premi agli ufficiali postali, ai direttori di scuole, alle società di mutuo soccorso ed altri che più efficacemente siansi adoperati per diffondere il risparmio postale. »

« Ogni quinquennio, udita la Commissione di sorveglianza, di cui all'articolo 19, si potrà assegnare non più dei 7/10 dell'utile rimanente ai libretti vigenti da più di un anno, in ragione dell'interesse accumulato in essi nel quinquennio. »

L'onorevole Mascilli vorrebbe che all'ultimo comma invece di dire: *si potrà assegnare*, si dicesse: *si dovrà assegnare*.

L'onorevole Mascilli ha facoltà di parlare.

MASCILLI. La mia proposta d'emendamento che ho presentato mi pare così chiara e ragionevole che basta la semplice enunciazione per comprendersene la opportunità. Ed io mi auguro che l'onorevole relatore con tutti i componenti la Commissione accetteranno di buon grado che al verbo *potrà* sia sostituito il *dovrà*.

Non mi sembra giusto che la partecipazione all'utile sia un diritto incerto da parte dei depositanti, che questo diritto sia una condizione potestativa da parte delle Casse di deposito e prestiti, vale a dire che questa partecipazione all'utile dipenda dal se il depositario verrà o non verrà dividerlo.

A me sembra che questa condizione dovesse essere obbligatoria: e quindi invece di dire *si potrà*,

si dovrebbe dire *si dovrà*; anzi, poichè ho la parola, stimo anche opportuno di osservare come si potrebbero anche sopprimere le parole *udita la Commissione*, poichè non mi sembra necessario che, trattandosi di un fatto il quale deve avere la sua esecuzione ogni quinquennio, si debba sentire la Commissione la quale dovrà avere il dovere di eseguire la legge; quindi mi pare inutile quell'*udita la Commissione di sorveglianza*.

PRESIDENTE. L'onorevole Secco propone che vengano cancellate le parole *ai direttori di scuola*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Secco.

SECCO. Il mio emendamento sarà presto svolto.

Io pregherei la Camera e la Commissione ad accettarlo, in quanto che con questo emendamento si eviterebbe al pericolo che i direttori di scuola ed i maestri dei comuni rurali esercitassero qualche pressione sui giovanetti affidati alle loro cure, nel senso di fare loro risparmiare qualche volta un soldo, o due, che i genitori danno loro per il sostentamento durante le ore di scuola. I maestri si procurerebbero col premio un lucro che non è compreso nel loro bilancio, e che non sarebbe attinto sempre alle fonti più pure.

Io prego dunque vivamente la Camera e la Commissione a volere accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvatore Morelli propone un articolo da porsi prima dell'articolo 15, che è in discussione, e che suonerebbe così:

« I libretti delle Casse di risparmio, contenenti un valore di lire 500, saranno ammessi a favore dei possessori, in prova del censo richiesto per l'esercizio del diritto elettorale. »

Onorevole Morelli, ha facoltà di svolgere la sua proposta.

MORELLI SALVATORE. Come ha visto la Camera, lungo la discussione di questa legge, io non ho pronunziata alcuna parola di opposizione, perchè in fondo l'istituzione cui mira è informata a principii che possono sviluppare nel paese il sentimento della dignità e della moralità; e se si fossero accettati i consigli e gli emendamenti che vennero proposti dai miei onorevoli amici di sinistra, la legge sarebbe risultata conforme alle esigenze del progresso civile ed economico, al quale non dubito che si sia dovuto ispirare, nel presentarla alla Camera, anche l'onorevole proponente.

Dopo questa affermazione di buona fede, io vengo innanzi con due emendamenti, che credo utili e indispensabili allo scopo.

Il primo è quello che ha letto l'onorevole presidente, l'altro viene in seguito all'articolo 16. Col primo emendamento io ho inteso di avvalorarne sem-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

pre più il concetto e dare la spinta al risparmio, annettendovi il criterio del diritto elettorale.

Coloro che hanno la virtù di sacrificare le piccole passioni facendo dei risparmi, hanno già innanzi alla società un valore morale. Il valore morale, o signori, è il primo ed il più rispettabile capitale del cittadino, ed un economista ingegnoso come l'onorevole Sella, deve tenerne conto, specialmente quando si fa propugnatore di leggi che intendono educare il paese alla previdenza, che n'è feconda genitrice.

Considerando dunque le salutari metamorfosi che avverranno in Italia con questa istituzione, se non viene adulterata, io mi sono detto: un uomo il quale ha avuto la virtù di mettere in serbo 500 lire coi propri risparmi, perchè non debba premiarsi ammettendolo all'esercizio del diritto elettorale? Se colui il quale per meriti intellettuali e per condizioni anche meno apprezzabili, è iscritto nelle liste senza alcun censo, nel caso nostro, avendo nell'onesto cittadino la prova evidente della continenza, che è una preziosa virtù, quando a questa prova si aggiunga l'effettivo valore reale di 500 lire, perchè non riconoscere in questo cittadino l'esercizio del diritto elettorale?

Quindi, in vista di queste ragioni evidentissime, suppongo che la Commissione ed il Ministero non si opporranno affatto a questa proposta.

(Si fa osservare all'oratore dai vicini che nessun ministro si trova presente al banco.)

Lo dico presumendo che vi fossero, ed anche perchè gli amici glielo faranno sapere. *(Si ride)*

Non dubito poi che il mio emendamento sarà votato dalla Camera, considerando che esso possa ben valere a soddisfare un desiderio che è nell'animo di tutti, quello cioè di allargare quanto è possibile le basi derisorie del suffragio elettorale amministrativo e politico.

Mi si dirà, certamente, noi non possiamo così di straforo modificare la legge elettorale; e per supporre questa risposta, basta ricordare come si comportò ieri l'onorevole relatore verso il deputato Di Cassibile.

A dir vero quel suo rifiuto ad una giustissima proposta mi scandalizzò. Imperocchè quando certi principii bussano alle porte di bronzo dell'onorevole Di Cassibile, vuol dire che sono maturi; ed uno scienziato progressista, come l'onorevole Quintino Sella, deve fare di berretto alle grandi idee che agitano la società e non deve schivarne la soluzione con ostacoli immaginari.

Ieri l'onorevole Sella ebbe il torto di non considerare che la donna maritata... *(ilarità)*

Una voce al centro. Ci siamo!

MORELLI SALVATORE. Ci siamo perfettamente, e ci saremo sempre, finchè si nega giustizia alle donne, lasciando insoluto il problema dei loro diritti.

Diceva dunque, o signori, che la donna maritata, la quale ha la virtù di sacrificare i propri desiderii facendo un cumulo di risparmi, sarà anche buona massaia per sapere usare convenientemente di questi risparmi, senza il consenso del marito, il quale può essere anche un dissipatore e farne mal uso.

Detto ciò per incidente, proseguo a dichiararvi che col mio emendamento non si vulnera nessuna legge generale, e si fa anzi omaggio alle maggioranze diseredate, facendole entrare per le porte della virtù all'esercizio del diritto elettorale, e schiudendo una larga via di sicurezza e di progresso alle nostre istituzioni.

Forse, o signori, non è lontano il giorno in cui voi tutti avvertirete quanto sia pericoloso mettere i cittadini fuori l'orbita della legge, e riconoscerete altresì essere principio di alta e saggia politica quello di non escludere nessuna classe, nessun individuo dalla partecipazione di quei diritti pei quali gli Stati proclamano l'uguaglianza.

Ora, voi, che vi dite conservatori, siete perfettamente agli antipodi, mentre io, proponendovi di estendere il voto elettorale, cerco smorzare le ire di cittadini i quali, perchè si veggono impunemente messi al bando della legge, cospirano e si ribellano.

Vegga dunque l'onorevole Sella come io ho ragione di sperare che egli, valoroso e gran capitano dei conservatori, dovrebbe aderire a questa proposta, non essendovi nessuna difficoltà di diritto o di fatto che gli imponga di opporsi all'accettazione della medesima.

E tanto più io oso sperarlo, in quanto che egli in questo modo darà impulso efficacissimo ad una istituzione che può dirsi creata da lui medesimo.

Diffatti, coloro i quali hanno desiderio di arrivare all'esercizio del diritto elettorale, si faranno solleciti a conservare i loro risparmi, raddoppiando lo spirito di previdenza che egli assume di promuovere con questa legge. Ho finito.

SELLA, relatore. Sull'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Salvatore Morelli io devo osservare che andiamo proprio fuori della legge che ci sta davanti, perchè si verrebbe col medesimo a toccare la legge elettorale... *(Il ministro dell'interno entra nell'Aula)* Non posso dire senza che il ministro dell'interno lo sappia, perchè è entrato ora nell'Aula, ma in sostanza senza che si sia studiata veruna disposizione per mettere queste leggi in armonia.

Diffatti, se s'intende d'allargare il suffragio elettorale il fatto non riuscirà soltanto a vantaggio dei

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

libretti delle Casse di risparmio; bisognerebbe quindi escogitare le innovazioni che sono da farsi alla legge per ottenere un effetto di questa natura.

Io posso ringraziare l'onorevole Salvatore Morelli dell'appoggio che vorrebbe dare all'istituzione che si tratta di impiantare, con questo favore che esso vorrebbe accordare ai libretti; ma, mi pare che proprio non sarebbe conveniente nè opportuno l'adottare una simile disposizione senza coordinarla con altre riforme.

Potrei poi osservare che una disposizione, mercè la quale un libretto di una certa entità desse senz'altro il diritto al suffragio elettorale, si presterebbe facilmente a manovre elettorali, poichè si capisce perfettamente che uno il quale abbia dei fondi disponibili, senza fare, del resto, dei sacrifici, potrebbe fare degli elettori quanti gliene potrebbero occorrere.

La Commissione quindi non crede sia il caso di entrare nell'ordine di considerazioni che sollevò l'articolo proposto dall'onorevole Salvatore Morelli.

L'onorevole Mascilli ha proposto che invece di dire:

« Ogni quinquennio, udita la Commissione di sorveglianza di cui all'articolo 19, si potrà assegnare non più di 7/10 dell'utile rimanente ai libretti vigenti da più di un anno, in ragione dell'interesse accumulato in essi nel quinquennio, » si dica:

« Ogni quinquennio si dovrà assegnare non più dei 7/10 dell'utile rimanente ai libretti vigenti da più di un anno » vale a dire propone che si tolga il *si potrà* e si metta invece un *si dovrà*, o *quid simile*, e che si sopprimano anche le parole « udita la Commissione di sorveglianza. »

Ora, è bene osservare che quando si fa un servizio di questa natura conviene avere un fondo di riserva. Si possono avere delle perdite nelle realizzazioni che possano occorrere dei titoli in cui furono investiti i risparmi, come è stabilito nell'articolo che sta per venire davanti a noi, epperò l'opportunità di avere un fondo di riserva è quindi evidente.

La Commissione ha ammesso questo fondo di riserva, imperocchè non intende che la distribuzione debba oltrepassare i sette decimi dell'utile che rimane, quindi ha stabilito che i tre decimi costituiscono questo fondo di riserva.

Ma se quando si è lì al quinquennio sorgessero delle circostanze per cui vi fosse qualche difficoltà proprio nel disporre di cotesti fondi, io credo che giovi lasciar aperta una valvola di sicurezza, come è proposta qui, tanto più che la Commissione parlamentare di sorveglianza, come avrà osservato l'onorevole Mascilli all'articolo 19, deve rendere conto

ogni anno dello sviluppo, del risparmio, dell'impiego dei fondi e dell'andamento di questa legge.

Questa Commissione di sorveglianza di cui si sente il parere, certo non opinerà di non darsi questo utile, di non darsi questi sette decimi dell'utile, e di assegnarne soltanto una parte minore, senza delle gravi ragioni delle quali farà giudice il Parlamento.

Quindi la Commissione crede che sia meglio attenersi alla disposizione proposta, imperocchè il fondo di riserva che si crea con i tre decimi degli utili rimanenti, detratte tutte le spese, è così piccola cosa, che realmente è prudente avere un *si potrà* e non un *si dovrà*.

Ma io convengo coll'onorevole Mascilli di non lasciare questa decisione ad arbitrio puro e semplice dell'amministrazione centrale.

Si è voluto far precedere a questa operazione il parere della Commissione di sorveglianza, la quale è nominata essenzialmente dal Parlamento come sa l'onorevole proponente, ed essa nel dare il suo avviso, si penetrerà di tutti i motivi che hanno testè indotto l'onorevole Mascilli a fare la sua proposta.

Quindi a nome della Commissione io lo prego a non insistere su questo punto, perchè non è che noi vogliamo combattere ciò che desidera, ma dobbiamo anche dall'altra parte essere previdenti e preoccuparci di tutte le eventualità che possono accadere.

Supponiamo che, per esempio, avvenga una crisi commerciale e che negli anni decorsi ci fosse stato un utile. Ora, mentre da una parte si comprometterebbe in certo modo l'amministrazione della Cassa di depositi e prestiti per le perdite che si subiscono nella troppo rapida realizzazione dei titoli; dall'altra si starebbero distribuendo dei superi di utili?

Lascio considerare all'onorevole Mascilli l'effetto che produrrebbe una simile coincidenza.

Vengo poscia alla proposizione dell'onorevole Secco. La Commissione ne accetta il pensiero; solo, per raggiungerlo, crede meglio che converrebbe fare un'alinea aggiuntivo dopo il secondo alinea che dice:

« Sugli utili degli esercizi potranno assegnarsi premi agli ufficiali postali, ai direttori di scuole, alle società di mutuo soccorso ed altri, che più efficacemente siansi adoperati per diffondere il risparmio postale. »

Se ci limitiamo a togliere i direttori delle scuole, essi rientrano fra quegli *altri* generici che vengono dopo, i quali siansi adoperati per diffondere il risparmio postale. Per cui, colla sua proposta non sarebbe raggiunto il suo intento.

Che cosa desidera l'onorevole Secco? Di che si

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

preoccupa? Egli si preoccupa che non avvengano delle pressioni di maestri sugli scolari per ingrossare troppo questi risparmi scolastici. Egli non nega l'effetto educativo della previdenza raccomandata con giudizio, con temperanza, insomma nel vero e buon senso, come ieri si diceva, ma non vorrebbe ombra di azione meno che elevata su questo terreno.

La Commissione è interamente in questo ordine d'idee e per raggiungere questo scopo crede che si dovrebbe dire: « I premi ai direttori delle scuole non saranno dati che in considerazione del buon effetto educativo ottenuto. » Vale a dire, che non sarà valutato, nella attribuzione dei premi ai direttori delle scuole, la maggiore o minore quantità delle somme collocate a risparmio, ma sarà l'effetto educativo soltanto che dovrà essere considerato dagli ispettori, da coloro insomma che soprintendono alla distribuzione dei premi.

Una voce. Ma gli ispettori giudicheranno secondo l'entità della somma raccolta.

SELLA, *relatore.* No; perchè è detto che non saranno dati che in considerazione non già dell'entità del risparmio, ma del buon effetto educativo ottenuto.

È meglio nella legge non entrare in troppi particolari. Il modo di accertare, l'autorità sulla cui attestazione debba questo buon effetto constatarsi, questa è materia da lasciarsi all'applicazione della legge, al regolamento, ecc.

Io credo che lo scopo dell'onorevole Secco si raggiunga con questa aggiunta. Del resto, faccio osservare che, se egli toglie i direttori delle scuole, non avrà ottenuto nulla, perchè, ripeto, rimane la denominazione generica di « altri che più efficacemente siensi adoperati per diffondere il risparmio. » I direttori delle scuole sarebbero evidentemente compresi cogli altri.

MORELLI S. Io aveva già previsto che l'onorevole relatore avrebbe respinto il mio emendamento, e sono lieto di averne indovinato anche le ragioni. Per altro, non voglio essere ingiusto con lui, e dichiaro che apprezzo l'osservazione fatta sulle manovre a cui potrebbe dare luogo il mio emendamento in tempo di elezioni. Per evitare però tali inconvenienti, io ridurrei a tre anni almeno il possesso del libretto, e sono sicuro che così svanirebbe ogni preoccupazione.

Egli caldeggiatore dell'istituzione del risparmio, dovrebbe a primo intuito riconoscere, che col mio emendamento, questa istituzione avrebbe un largo sviluppo. Ma l'onorevole Sella non la pensa così, e respingendolo vuol dire che la sua proposta non è sincera, vuol dire che egli ha altro in mente e non

crede neppure al principio del risparmio, perchè, se ci credesse accetterebbe i mezzi coi quali può più largamente conseguirsi.

Non c'è una ragione positiva che possa indurre il Governo e la Commissione a non ammettere il mio emendamento: non è positivo il dire che la legge elettorale non si possa modificare sempre ed ovunque, o signori. Le leggi sono modificabili secondo le necessità sociali del paese al quale servono.

Questa specie d'immobilità l'ha sconosciuta anche l'onorevole Minghetti un giorno, osservando molto giudiziosamente che il Codice civile deve anch'esso subire delle modificazioni.

Dunque io non so come il Pilade, od Oreste di questa eminente coppia che si chiama onorevole Sella, possa disconoscere il suo onorevole collega Minghetti, il quale già venne nella sentenza in cui sono io colla mia proposta.

Mi affido impertanto all'ultima ancora, sperando specialmente che quella parte della Commissione che appartiene alla sinistra parlamentare, segua la via dei principii e non subisca l'influenza eterogenea dell'onorevole Sella.

Ed in proposito mi duole di non vedere al suo posto quell'innocente colomba del mio amico Macchi (*Ilarità generale*), perchè sarei sicuro che egli col suo spirito benevolo e coll'esempio, influirebbe al trionfo d'un principio, che coll'estensione del voto a base della continenza e del risparmio svilupperebbe ampiamente la dignità, la libertà e la moralità della nazione.

PRESIDENTE. La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Salvatore Morelli, che egli vorrebbe posto dopo l'articolo 14.

Ne do nuovamente lettura colla modificazione da ultimo recatavi dal proponente stesso:

« I libretti delle Casse di risparmio, che si posseggono da tre anni, contenenti un valore di lire 500, saranno ammessi a favore dei possessori in prova del censo richiesto per l'esercizio del diritto elettorale. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È respinto.)

Ora vengono gli emendamenti all'articolo 15.

Questi emendamenti sono due: uno è dell'onorevole Secco, il quale propone che si sopprimano le parole: *i direttori delle scuole.*

L'onorevole Secco ha inteso che la Commissione propone a questo secondo comma un'aggiunta in questi termini:

« I premi ai direttori delle scuole non saranno dati che in considerazione del buon effetto educativo ottenuto. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

Onorevole Secco, ritira il suo emendamento ?

SECCO. Non lo ritiro, anzi desidero di rispondere alcune parole all'onorevole Sella.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SECCO. L'onorevole Sella ha detto che accetterebbe il mio emendamento; ma crede che, se si sopprimono le parole: « ai direttori delle scuole, » questi direttori potranno aspirare ad un premio, mettendosi nella categoria compresa nella frase: « ed altri che più efficacemente siansi adoperati per diffondere il risparmio postale. » Se cancellate, dice l'onorevole Sella, le parole: « ai direttori delle scuole, » essi potranno presentarsi sempre come uomini che si sono adoperati per l'incremento delle Casse di risparmio postali. D'altronde, soggiunge egli, se non si dà loro l'incoraggiamento proposto dalla Commissione, questi maestri potrebbero però egualmente esercitare delle pressioni illecite sui ragazzi affidati alle loro cure, aspirando al premio egualmente, facendosi forti delle parole: « ed altri che avrebbero, ecc. » È meglio, dice l'onorevole Sella, dare loro un premio senza riguardo alla entità della somma che hanno potuto far risparmiare. Ha detto così, se non ho inteso male.

SELLA, *relatore*. In ragione dell'effetto educativo.

SECCO. In ragione dell'effetto educativo, sta bene. Ma domando io: da quale criterio partirete per premiare questi risultati educativi? Prenderete sempre per base la somma che i ragazzi avranno potuto risparmiare; quindi non riuscirete ad impedire le pressioni che io temo. Dunque, invece di ritirare il mio emendamento, ci aggiungerò qualche cosa. È giusta l'osservazione dell'onorevole Sella; e siccome nel secondo comma dicesi: « sugli utili degli esercizi potranno assegnarsi premi agli ufficiali postali, ai direttori di scuole, alle società di mutuo soccorso ed altri che più efficacemente siansi adoperati per diffondere il risparmio postale, » io in questo comma ometterei le parole: « ai direttori di scuole, ed altri; » così i maestri sarebbero in ogni guisa esclusi dal concorso a questo genere di premi, e non potrebbero avere luogo, o avrebbero meno ragione di essere, le pressioni da me temute.

PRESIDENTE. L'onorevole Mascilli ha proposto un altro emendamento, che consiste nel sostituire la parola *dovrà a potrà*.

La Commissione non l'accetta.

MASCILLI. Mi permetta l'onorevole Sella di fare poche osservazioni.

Egli comprenderà benissimo che io non intendo fare opposizione in nessuna maniera. Siccome voterò con moltissimo piacere questa legge, vorrei evitare gli ostacoli che potrà incontrare nella sua esecuzione, poichè io ritengo che vi sono talune leggi per

le quali non termina l'opposizione col voto della maggioranza della Camera.

Dopo che la Camera avrà votato la legge, comincerà un'altra opposizione quando andrà in esecuzione. Vi saranno di coloro che, volendo malignare, diranno che il Governo intende speculare, ha aperto gli occhi anche sulla lira di risparmio del povero al quale paga il 2 e mezzo per cento o il 3 per cento, mentre lo impiega al 6 o più per cento.

Ora, col comma terzo dell'articolo 15 ragionevolmente si viene ad eliminare questa diceria. Ma quando poi mi venite a dire con quel *potrà* che l'utile potrà essere diviso, distruggete questa benevola disposizione; quando non create un diritto certo del depositante, non è una condizione obbligatoria della Cassa di risparmio, ed allora daresti occasioni a maggiori mormorazioni. Quindi non è che io insista che si debba dire piuttosto in un modo che in un altro, ma è necessario di dare alla legge una forma che assicuri che l'utile di queste Casse di risparmio non vada a vantaggio del Governo, ma vada a vantaggio dei depositanti, con quelle condizioni che la Commissione stessa ha creduto di subordinare questo diritto. L'unica cosa che io intendo di escludere, è che si possa credere che quella differenza di interessi vada a beneficio dello Stato, per non dare occasione a mormorazioni; il che farebbe sì che queste Casse di risparmio postali non avrebbero più quello sviluppo che dovrebbero avere.

Aggiungo ancora che, quando i depositanti sapranno che, oltre quell'interesse minimo annuale, hanno diritto poi a dividere gli utili, questo sarà un mezzo per richiamare un maggior numero di capitali e per dare un maggior sviluppo a queste Casse.

DI SAN MARZANO. Dopo la discussione che si è fatta su questo articolo 15 non mi pare inutile domandare qualche spiegazione alla Commissione sul secondo comma, prima che si venga alla votazione degli emendamenti proposti.

Io desidererei sapere dalla Commissione perchè, mentre si è creduto nel terzo comma di determinare la quotità del dividendo, e chi debba in certo modo sorvegliarne la distribuzione, non si sia fatto niente di questo nel secondo comma. Non sarebbe bene che anche in questo comma si stabilisse la quotità degli utili che possono essere accordati come premi?

Infatti, nel modo come è concepito il comma, si potrebbe distribuire l'utile intero, come se ne potrebbe distribuire una parte minima; e non è neppure detto chi deve procedere a questa distribuzione di premi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

Io non faccio nessuna proposta; ma la Commissione, che ha sì profondamente studiata questa legge, potrà dire la ragione per cui non si è creduto di stabilire la quantità degli utili che devono essere assegnati come premio. La cosa non mi pare tanto indifferente, perchè, rimanendo indeterminato come è l'articolo, si può passare, come già dissi, dal tutto ad una parte minima.

Sarei lieto se l'onorevole relatore mi volesse dare qualche schiarimento in proposito, prima che si venga alla votazione del secondo comma e dei relativi emendamenti.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Anzitutto risponderò poche parole all'onorevole Di San Marzano, e gli dirò che se la Commissione può in massima essere seco lui d'accordo sulla convenienza di stabilire sino da oggi la quantità degli utili che devono essere accordati alle persone designate nel secondo comma dell'articolo 15, non ritenne tuttavia nè utile nè conveniente il farlo, per evitare il pericolo a cui si va incontro quando si vuole o tutto o troppo regolamentizzare.

Alla perspicacia dell'onorevole Di San Marzano non può certo sfuggire quanto sia prudente il non scendere, in una legge di questa natura, ai più minuti dettagli, che aprirebbero facilmente l'adito a diverse e talvolta erronee interpretazioni. Credo che di ciò ne fosse anche persuaso l'onorevole Di San Marzano, dal momento che si accontentò esporre una sua opinione senza presentare alla Camera una formale proposta.

La Commissione dunque, nell'atto in cui non disconosce la ragionevolezza delle osservazioni fatte dall'onorevole Di San Marzano, non ritiene conveniente farne oggetto d'un articolo di legge. Crede però che se ne possa tener conto, ove se ne veda l'assoluta necessità, nel regolamento che, a termini dell'ultimo articolo di questa legge, dovrà essere fatto per provvedere alle disposizioni transitorie ed all'esecuzione della legge. In una parola, il concetto dell'onorevole Di San Marzano, anzichè attuarlo con una disposizione di legge, ritiene la Giunta che potrà più facilmente esplicarsi nel regolamento che dovrà essere fatto dal potere esecutivo.

Non so se sia riescito a sgombrare ogni dubbio dall'animo dell'onorevole Di San Marzano, ma non posso tacere che sarei lieto, quand'egli trovasse abbastanza soddisfacenti le spiegazioni da me date a nome della Commissione.

Ora vengo a dire una parola sull'emendamento, anzi dirò meglio sugli emendamenti proposti dall'onorevole mio amico Secco, poichè non si contenta più di togliere le parole: *direttori di scuole* dal secondo comma dell'articolo 15; ma, facendo un

passo più innanzi, propone che si sopprimano anche le parole: *ed altri*. In sostanza, l'onorevole Secco propone che il secondo comma dell'articolo 15 sia concepito in questi termini: « Sugli utili degli esercizi, potranno assegnarsi premi agli ufficiali postali ed alle società di mutuo soccorso, che più efficacemente siansi adoperati per diffondere il risparmio postale. »

L'onorevole relatore ha già esposte le ragioni per le quali non può consentire alla prima proposta dell'onorevole Secco. Mi permetta però la Camera di aggiungere qualche osservazione che ritengo anche necessaria a dimostrare come non possa la Giunta accogliere nè l'uno nè l'altro dei due emendamenti.

Se mi è lecito esprimere francamente la mia opinione, parmi che l'onorevole Secco sia caduto in una certa qual contraddizione, ponendo innanzi gli argomenti in sostegno delle sue proposte. Infatti egli ha esordito lamentando le tristi condizioni dei maestri elementari; ha fatto sentire, come più volte venne detto e ripetuto in questa Camera, che gl'insegnanti delle scuole primarie sono retribuiti con sì tenui stipendi che non bastano a sopperire ai più urgenti bisogni della vita. Aggiunse che sarebbe ormai tempo di provvedere al miglioramento delle condizioni morali e materiali di questi primi fattori di civiltà e di progresso, poichè la statistica degli stipendi assegnati ai maestri elementari non è certamente quella che possa rendere orgoglioso il nostro paese. In una parola, si mostrò penetrato dell'infelice condizione dei maestri, augurandosi si abbia presto a presentare occasione propizia per recarle quel miglioramento che è nel cuore di molti.

Ma, spiaceci il dirlo, dopo un sì bell'esordio, si fece, con argomenti che la Giunta non ravvisa plausibili, a sostenere due proposte che mirano senz'altro a togliere la compartecipazione sugli utili degli esercizi che la Commissione vorrebbe assegnare a quei maestri che più efficacemente si fossero adoperati per diffondere il risparmio postale, tenuto anche conto del progresso intellettuale fatto dai loro alunni.

Non so l'abbia dunque a male l'onorevole Secco, se ripeto avere egli esordito assai bene, più che bene, ma essere poi addivenuto a conclusioni affatto discordi dalle premesse.

Ma qual è la ragione che spinge l'onorevole mio amico Secco a considerare questi poveri maestri come *i paria*? Perchè li vuole escludere dal beneficio di ricevere quel premio che potrà essere accordato a tutti coloro che siansi adoperati per diffondere il risparmio? Perchè, domando io, sancire una sì patente ingiustizia? Io non ne so escogitare

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

altro che il timore di una coercizione esercitata dai maestri sui loro alunni. La Commissione, per la stima che nutre per gli insegnanti, non ritiene ciò possibile, ed ha perciò fiducia che la Camera non vorrà seguire l'onorevole Secco.

Riassumendomi, dico che la Commissione per la prima parte dell'emendamento Secco, quella cioè che tende a cancellare dal paragrafo 2 le parole: *direttori di scuole*, si rimette intieramente al giudizio della Camera. Vegga essa se possa ritenersi fondato il sospetto che i ragazzi abbiano a patire una certa qual coercizione da parte dei loro maestri che si adoprassero a pro del risparmio.

Dichiaro però che la Giunta voterà contro la proposta Secco, intendendo mantenere l'aggiunta proposta al secondo comma dell'articolo 2.

In quanto alla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Secco, vale a dire di togliere le parole *ed altri*, essa non lo potrebbe accettare, ed ove l'onorevole mio amico Secco non sia disposto a ritirarlo, la Giunta prega la Camera a respingerlo.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Secco, ma ella ha già parlato due volte.

SECCO. Vorrei solamente chiarire la contraddizione che l'onorevole Pissavini mi attribuisce.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SECCO. È verissimo che io ho detto che i maestri sono mal pagati, e che desidero che siano meglio pagati; ma non voglio assolutamente che essi siano pagati meglio a scapito della salute, e tante volte anche della morale dei ragazzi che loro sono affidati. Non vi è contraddizione, onorevole Pissavini.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Al primo comma dell'articolo 15 non c'è proposta di modificazione. Al secondo l'onorevole Secco propone si sopprimano le parole: « ai direttori di scuole, » poscia più sotto le parole « ed altri. »

SELLA, relatore. Bisogna votare prima l'emendamento che riflette la soppressione delle parole: « direttori di scuole, » e poi l'altra parte dell'emendamento che riguarda la soppressione delle parole « ed altri, » giacchè la soppressione delle parole *ed altri* renderebbe difficile la istituzione dei collettori, che in Inghilterra hanno tanto giovato alla diffusione del risparmio.

PRESIDENTE. Ci è poi quest'aggiunta allo stesso alinea:

« I premi ai direttori delle scuole non saranno dati che in considerazione del buon effetto educativo ottenuto. »

Metto ai voti per divisione gli emendamenti dell'onorevole Secco.

Anzitutto metto ai voti la soppressione delle parole: « ai direttori delle scuole. »

(È respinto.)

Verrebbe ora la soppressione delle parole: « ed altri ».

SECCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'aggiunta allo stesso alinea, proposta dalla Commissione:

« I premi ai direttori delle scuole, non saranno dati che in considerazione del buon effetto educativo ottenuto. »

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(La Camera approva.)

Viene per ultimo l'emendamento proposto dall'onorevole Mascilli.

Egli vuole che il terzo comma si modifichi come segue:

« Ogni quinquennio, udita la Commissione di sorveglianza, di cui all'articolo 19, *si dovrà assegnare...* » invece che *si potrà*, come propone la Commissione.

Lo mantiene?

MASCILLI. Sì. Anzi prego il signor presidente di ricordare che ho conchiuso, che anche quando questo emendamento, nel modo come è stato formulato non piacesse, pregavo la Commissione di trovare modo di accertare che...

PRESIDENTE. Ha già risposto la Commissione.

MASCILLI... che l'utile sarà diviso...

PRESIDENTE. Ma la Commissione ha già dette le ragioni per cui non crede di dover ammettere il suo emendamento.

Chi approva l'emendamento dell'onorevole Mascilli si alzi.

(È respinto.)

Metto ai voti l'articolo 15 nel suo complesso con l'aggiunta della Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 16. I fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio della Cassa dei depositi e prestiti saranno per metà impiegati come nell'articolo 22 della legge 17 maggio 1863, n° 1270, ed in cartelle fondiarie.

« L'altra metà sarà impiegata in prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi. »

Su questo articolo spetta a parlare all'onorevole Englen. È presente?

(Non è presente.)

Onorevole Borruso.

(Non è presente.)

Onorevole Mussi, ha facoltà di parlare.

MUSSI. I punti cardinali di questa legge si riassumono, a mio avviso, nell'articolo 1 e nell'articolo 16. In effetto, una Cassa di risparmio presenta tre momenti interessantissimi; quello dell'incetta del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

danaro; quello dell'impiego di questo danaro, e quello della sua restituzione. Ho parlato la prima volta del modo di organizzare il servizio dell'incetta, e non sono stato fortunato; oggi credo quasi mio dovere di sfidare il pericolo terribile di annoiare la Camera, dicendo poche parole intorno al modo di erogazione dei fondi raccolti, ed a ciò mi sento in certa guisa trascinato dall'onorevole Sella, che, anticipando sulle mie future proposte, mi ha profetizzato nemico di alcune misure, che per se stesse io credo buone, quantunque io non abbia ben compreso: epperò mi sento in debito di domandargli qualche schiarimento intorno al modo pratico con cui dovrà tecnicamente lavorare il meccanismo del credito.

E qui mi rivolgo alla benevolenza dell'onorevole Sella, da cui mi aspetto un prezioso servizio. Io lo prego, se mai metterò il piede in fallo, di regalarmi senza misericordia delle buone tirate d'orecchio. Io credo che l'onorevole Sella non manca mai d'accordare abbondevolmente simile favore, così agli individui come alla nazione, e so che d'altra parte fu giustamente affermato che chi ben ama fieramente castiga. (*Si ride*)

Io quindi, raccomandandomi vivamente alla sua indulgenza efficace e virile (*Nuova ilarità*), lo prego a spiegarmi come si provvederà al servizio di rimborso nei tempi procellosi.

Egli in certa guisa ha cercato di conciliare alla sua Cassa tutta la nostra benevolenza. Imperocchè non vi era modo, se mi permettete la frase, di farci maggiormente la corte che presentandoci questa istituzione come destinata a promuovere quella viabilità che giustamente sta a cuore di tutti, e specialmente di quelle benemeritissime contrade, le quali, lungamente oppresse da una tirannide politica a cui non furono mai rassegnate, ora si sono trovate mancanti di quello strumento essenzialissimo dello sviluppo economico, che è una buona viabilità.

Nè ciò è tutto. L'onorevole Sella presenta la sua Cassa come l'ancora di salute dei nostri poveri comuni, i quali sono tanto indebitati da correre quasi a briglia sciolta al fallimento e che intanto meditano paurosamente un nuovo canone economico introdotto dall'onorevole Minghetti, per il quale si dice: *nessuna nuova spesa senza nuova entrata*.

Questo canone economico accettato da una parte della Camera induce quest'Assemblea ad essere molto difficile nell'accordare spese. E ciò sta bene. Ma, dovendosi a certe spese provvedere, molti si adoperano con piccoli progetti di legge, quasi alla chetichella, ad alleggerire le competenze passive dello Stato, aggravando di rimbalzo le condizioni

dei comuni, sulle cui spalle si aggiustano i basti di sempre più gravosi servizi, per guisa che, levando da una parte al comune le entrate, come si è fatto con molti provvedimenti, aumentando legislativamente i pesi che incombono a queste minori associazioni, il povero municipio italiano, tanto benemerito di tutta la nostra storia, questo municipio cui è affidato lo sviluppo della civiltà del nostro paese, si trova nelle condizioni di quel nobile animale a cui un dietetico ufficiale si era imposto di insegnare il modo di campare senza cibarsi, diminuendogli tutti i giorni la razione del companatico. (*Risa*)

Il promuovere oggi una fonte di prestiti a buone condizioni a questi comuni è cosa che assolutamente ci allarga il cuore.

Ma qui non si ferma l'onorevole Sella chè, quando è sul regalare, si mostra molto prodigo, aggiunge beneficio a beneficio e vuole anche provvedere alla proprietà fondiaria, proponendo di comperare le cartelle del credito fondiario.

Dopo tutti questi regali accumulati, è naturale che egli si scagli, con una certa violenza, contro questi ingrattissimi comuni e contro questa ingrattissima sinistra che, avida, anzi, quasi insaziabile, teme del donatore e sospetta il dono che si propone di respingere.

Vediamo le ragioni di questa diffidenza; io per mia colpa ho studiato pochino, ma mi sono imbattuto più volte nelle ricerche di certi economisti che hanno proposto di unire due stabilimenti di beneficenza e di previdenza che, se non hanno effettivamente qualche analogia, presentano però un carattere complementare: il Monte dei pegni o di pietà, e la Cassa di risparmio.

Si è detto: il Monte dei pegni cosa fa? Sovviene al povero che manca di numerario; e la Cassa di risparmio, d'altra parte, che si propone? Essa vuole ritirare dal povero quel poco di danaro che egli avanza, perciò una funzione è complemento dell'altra; cerchiamo dunque di unirle, onde l'una provvegga l'altra dei fondi che le occorrono. Però la esperienza ha provato che questo connubio non è nel maggior numero dei casi nè possibile nè utile, e perchè? Perchè nei momenti di strettezza il povero domanda al monte di pietà danaro, proprio quando il popolano anche agiato ricorre alla Cassa di risparmio. Così, per un fenomeno economico costante, il periodo del bisogno corrisponde al momento della cessazione del risparmio che al bisogno stesso dovrebbe sopperire.

Perciò una proposta a cui pareva in sulle prime che dovesse arridere la possibilità del successo, venne meno alle preconcelte speranze. Io temo (a-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

vrò torto, e sarò lieto di confessare di aver anche questa volta messo il piede in fallo), io temo che un difetto eguale al ricordato possa rimproverarsi al progetto di Casse di risparmio che stiamo studiando.

Molte Banche hanno fatto dei cattivi affari, non tanto per aver investito male i loro capitali, quanto per averli accordati a troppo lunghe scadenze, indebolendo la loro posizione di cassa, che non permise di far fronte ai loro bisogni.

Di questa imprudenza più che imprevidenza mi pare tinta la proposta di erogazione che studiamo. I prestiti ai comuni si faranno certamente a lunga scadenza, come accenna anche la legge; diversamente operando noi infiggeremmo loro il supplizio di Tantalo.

Infatti, accordar oggi il denaro per farcelo restituire domani, sarebbe proprio un condannarli in certa guisa a vedere il pareggio in lontananza, e non raggiungerlo mai, pena questa di cui è colpita oggi la rappresentanza nazionale, e che non è necessario di regalare anche ai comuni. (*Si ride*)

Aggiungasi che, quando si tratterà di strade comunali e vicinali, si dovranno sovvenire somme relativamente considerevoli a comunelli non molto ricchi, che dovranno perciò provvedere al pagamento spesso gradualmente, lasciando scorrere ragionevoli periodi di tempo.

Immobilitato così una metà del capitale, la Cassa dovrà far fronte col portafoglio ai suoi impegni. Avremo in questo i fondi investiti nella rendita pubblica o nei Buoni del Tesoro; ma i Buoni del Tesoro io credo portano una scadenza determinata. Ora, se mai si presentasse un'urgenza che può capitare da un momento all'altro, ognuno vede che questi Buoni del Tesoro non potranno subito esigersi, perchè, durando la crisi, anche lo sconto si restringe per far fronte agli impegni. Resterà dunque la rendita e le cartelle del credito fondiario.

Ora, signori, l'onorevole Sella che è sempre un oratore esatto come un matematico e limpido come un bel cristallo di rocca, quando fa l'apologia delle rendite dello Stato, diventa addirittura *lirico*, si direbbe quasi che la *lirica* nel nostro Parlamento riconosce la sua etimologia dalla lira. (*ilarità*)

Ora data questa tenerezza di cui lo lodo e che procurerò col tempo di dividere con lui, ma che ora non ho per tal genere di rendite, io comprendo che difficilmente l'onorevole Sella o un ministro qualunque, in un momento di crisi si indurrebbe a vendere le rendite, perchè quando sopraggiunge una crisi una vendita può far precipitare i fondi non solo in proporzione della quantità delle vendite, ma

in proporzione composta ancora della natura di queste vendite. Mi spiego.

In un momento di crisi che corrisponde ad un momento di panico, se una casa molto accreditata vende una partita di rendita, ciò può provocare un ribasso considerevole non solo per lo spostamento che si determina fra l'offerta e la domanda, spostamento determinato dalla quantità, ma anche perchè queste vendite sono considerate come un sintomo, come un giudizio sfavorevole della posizione commerciale, giudizio la cui influenza sfavorevole è proporzionata al credito di accortezza che gode la casa venditrice.

Ora m'insegna l'onorevole Sella, m'insegna la scuola che egli segue, che nessuno al mondo vi è di più infallibile, di più sapiente del ministro delle finanze dello Stato.

Dunque concludo io, il ribasso che egli determinerà colla alienazione, sarà proporzionato a quella infallibilità, a quell'immenso credito di cui egli dovrà godere a corso forzoso. Perciò io temo ragionevolmente che per non determinare un rovinoso ribasso, il ministro delle finanze non si sentirà punto disposto a questa alienazione di rendita.

Ma allora a che si darà mano per provvedere alla Cassa se non alle povere cartelle fondiarie! Bel regalo che noi avremo fatto a questi stabilimenti di credito se ci riserveremo di sacrificare abitualmente i loro titoli nei momenti di crisi.

Io credo, che quasi preferiranno di non contare su una clientela così pericolosa, imperocchè se l'ancora di salute, se il titolo di realizzazione nelle burrasche di queste Casse di risparmio deve essere la cartella, la cartella sarà più danneggiata che avvantaggiata da questo genere d'impiego.

Ora permettetemi un'altra osservazione, che riguarda la distribuzione del capitale di queste Casse di risparmio.

Forse avrò torto di insistere su questo punto, ma io mi ricordo che un ingegno molto arguto, rivolgendosi una volta a San Giovanni ebbe ad apostrofarlo presso a poco così:

Predicare la Bibbia o l'Alcorano,
O caro San Giovanni, è tempo perso;
Mostrateci la borsa, e l'universo,
Sarà cristiano!

Ora è naturale che, quando l'onorevole Sella mostrerà la borsa ad una contrada o all'altra, reciterà una predica molto efficace non per l'Alcorano, ma per la sua Bibbia, il suo testamento antico e moderno, come più vi piace.

Funzionano in Italia varie istituzioni di credito fondiario, ognuna delle quali contribuisce, a quanto credo, l'istesso interesse; esse però, per ragioni di

diversa natura, che io non voglio qui sottilmente esaminare, giacchè non mi fa d'uopo, go'ono di un diverso favore presso il pubblico, e quindi di un diverso valore nominale.

Ora io domando all'onorevole Sella: negli impieghi di cui egli parla, come si distribuirà l'acquisto di queste cartelle fondiari? Se si vorrà avere riguardo esclusivo all'interesse della Cassa erigenda, dovremo acquistare le cartelle di quegli stabilimenti che l'hanno più basso, ma in questo caso noi sposteremo il capitale, con grave danno delle regioni che hanno le cartelle a maggior prezzo nominale. Io ebbi già ad avvertirlo: quello che mi spiace soprattutto in questa legge si è che io la considero come una specie di pompa aspirante, che esporterà i capitali dai piccoli centri, e li raccoglierà dove tornerà comodo al potere centrale.

Ora la pompa affidata alla mano esperta e robusta dell'onorevole Sella potrebbe portar via il capitale dalle regioni che glielo affidassero, per spingerlo in altre regioni che per avventura facessero piccoli versamenti. Dove le cartelle fondiari fossero per caso più basse di prezzo, certo l'allettamento non mancherebbe.

Ora, in questo caso noi avremmo un trattamento disuguale che può prestarsi, non dirò che si presti, anche a manovre politiche. Io credo alla buona fede di tutti, ma io sono persuaso che al mondo è prudenza guardarsi dal pericolo prima che questo ci sia proprio di faccia. Ora queste perturbazioni, forse un po' artificiali, potrebbero avere per movente anche passioni politiche, e sono appunto quelle ingerenze che noi dobbiamo combattere.

Mi permetto di rilevare che queste condizioni di fatto sono esclusivamente proprie dell'Italia; le differenze di valori che rappresentino eguale interesse non si danno in paesi accentrati da tempo lontanissimo, e di una prosperità generale ed estesa quale presenta l'Inghilterra; io spero che anche nei nostri paesi saranno transitorie.

Aggiungete che le influenze di un Governo accentrato come il nostro non hanno bisogno di essere accresciute, perchè possono diventare un pericolo, mentre le influenze governative in un paese veramente costituzionale e robustamente individuale, come l'Inghilterra, dove i poteri sono largamente, non dirò soltanto discentrati, ma perfino frazionati, sono così minime che anche l'aggravarle di qualche punto non presenta nessunissimo pericolo. Ci troviamo in certa guisa nel caso di una macchina a vapore; potete spingere la pressione del vapore fino ad un certo punto, se le pareti della caldaia sono molto robuste, ma se queste sono deboli, abusando

troppo temerariamente del calore, correte rischio di andare tutti in aria.

Ora, siccome non ho nessuna volontà, per quanto l'onorevole Sella mi abbia dipinto col piccone demolitore in mano, di mandare in aria nè le Casse nè altra cosa, così lo prego di darmi schiarimenti in proposito a quanto ebbi l'onore di esporre.

VIARANA. Se questa legge deve avere l'effetto che ci siamo proposti e che desideriamo, cioè di promuovere e di raccogliere i capitali del risparmio, mentre farà un grande vantaggio, a mio avviso però creerà un prestito a scadenza quasi certa, nella sua maggior parte, quando si presenti un momento di crisi e di pericolo per lo Stato.

Mi pare dunque che sia cosa importantissima vedere se noi siamo in grado di scongiurare i danni gravissimi che potrebbero derivare dal non essere pronti a soddisfare agli impegni, che la legge c'impone, in un momento che sarebbe esizialissimo per lo Stato se mancassimo a questi impegni.

L'articolo che si discute dispone i modi d'impiegare il capitale raccolto. Questi modi sono due, come fu osservato or ora dall'oratore che mi ha preceduto.

Una metà del capitale va distribuito tra i comuni per dar mezzo di provvedere ai propri bisogni, e massime alla costruzione delle strade, l'altra metà s'impiega in carte pubbliche. Questo modo d'impiego ci offre una sicurezza che la Cassa dei depositi e prestiti, per far fronte ai suoi impegni, non minacci dei pericoli?

Mi pare che non occorre entrare in grande esame; la relazione si è preoccupata di questi pericoli, ed ha creduto di provvedere anche in qualche modo coll'articolo 17, il quale stabilisce che i prestiti saranno fatti sopra delegazioni.

Ma questo non provvede che ai pagamenti alle scadenze, le scadenze non verranno necessariamente all'epoca del bisogno, anzi l'articolo 18 dice che questi prestiti potranno estendersi a 30 anni. D'altronde le delegazioni sono efficaci se i comuni, se le provincie sono state in regola nel mettere i fondi in bilancio.

Ma si dirà: si provvederà perchè siano in regola. Io ne dubito un poco, e questo dubbio mi viene da ciò che, quando un padre presta al figlio, come è il caso dello Stato che presta al comune, difficilmente è ammesso di usare rigore nel volere la puntualità dei pagamenti.

E vediamo anche nel fatto che la stessa relazione accuratissima a cui io alludeva, ci dice che vi sono 11 milioni di arretrati verso la Cassa dei depositi e prestiti. La Cassa dei depositi e prestiti non era sussidiata, è vero, dalle delegazioni, ma però vi era

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

nei comuni e provincie il dovere di mettere in bilancio i fondi per far fronte ai loro impegni, e se la vigilanza dell'autorità avesse fatto l'opera propria, avrebbero dovuto essere pagati quegli arretrati, eppure non lo furono.

Dunque questa difficoltà, forse in minore proporzione, si ripeterà per i depositi delle Casse di risparmio, e si ripeterà con tanta maggiore facilità in un momento di crisi. I comuni vi diranno: se non potete trovare denari, se le condizioni sono cattive per voi, lo sono anche per noi.

Questo però non riguarda che la menoma parte del fondo, quella parte cioè che viene a scadenza al momento della crisi. Ammettendo che si possa di questa metà riscuotere piccola parte, è certo che la maggiore somma verrà a scadenza in epoche molto più lontane, e non potrà avere influenza immediata al momento necessario.

L'altra metà è costituita di titoli pubblici.

Non ho bisogno di dire a voi, nè all'onorevole Sella come, se non si vuole cagionare un danno grave, se non si vuole precipitare la crisi, non si debbano in simili circostanze mettere in vendita questi titoli. Nella relazione è detto che si potranno scontare, ma credo che lo sconto verrebbe a produrre gli stessi effetti della vendita. Dovrà dunque pagare lo Stato? Ma non ci saranno fondi in bilancio, e lo Stato potrà farlo meno assai della Cassa dei depositi e prestiti che ha fondi per ciò.

Per dire il vero, io, considerando lo stato diverso del credito in Italia e la diversità degli interessi, considerando lo stato attuale della nostra amministrazione e delle nostre finanze, il quale certo è delicatissimo e direi quasi valetudinario, sorge nell'animo mio un dubbio sull'opportunità e sulla prudenza di attivare ora una legge che dà allo Stato l'incarico di amministrare i risparmi dei privati. Ad onta di questo dubbio, però devo dire pure che la persuasione in cui sono della superiorità in questa materia dell'onorevole proponente, che sostenne la legge con tanta vivacità ed energia, mi rende inchinevole a credere nella sua parola, che questa legge non può arrecare alcun male, ma convenga fare l'esperienza per vedere se non potrà arrecare che vantaggi. Ma, dinanzi ad un pericolo come quello da me accennato, io mi credo in dovere di rivolgermi all'onorevole Sella ed al Governo, e domando che mi diano schiarimenti e mi tranquillizzino.

PRESIDENTE. L'onorevole Morelli Salvatore ha presentato un'aggiunta all'articolo 16. Egli vorrebbe che in fine dell'articolo si aggiungessero queste parole: « e specialmente ai piccoli agricoltori,

con garanzia privilegiata sul raccolto della loro industria. »

MORELLI SALVATORE. Questo è un inciso abbastanza chiaro da non esigere molte parole per essere spiegato.

L'istituzione delle Casse di risparmio e il modo onde utilizzare i fondi dovrebbero mirare principalmente a salvare l'agricoltore dall'usura.

Sì, o signori, io l'ho detto altre volte, e lo ripeto ancora, noi Italiani dobbiamo essere anzitutto agricoltori, epperò, permettetemi la frase, abbiamo bisogno di *cincinnatizzare* l'Italia. (*ilarità*)

Sì, questa è la frase propria, dobbiamo cincinnatizzare l'Italia, se vogliamo dare forza, indipendenza economica e prosperità al paese. Ora io veggio che, mentre si cerca di far prosperare il commercio affidandogli tutta la circolazione, gli agricoltori (e specialmente i piccoli) rimangono perfettamente in preda all'usura. Quindi credo che sia l'ora opportuna di cominciarvi a provvedere.

La Commissione e l'onorevole Sella hanno stabilito nell'articolo 16, che i prestiti debbano essere fatti alle provincie, ai comuni, ai consorzi specialmente, per lo sviluppo delle strade. Va benissimo. Ma pensiamo anche un po' alla produzione, onorevoli signori. Le strade sono un gran mezzo, ma conviene che diamo anche le agevolanze necessarie agli agricoltori per sviluppare la loro produzione.

Quindi io pregherei la Camera di non volersi opporre a questo emendamento; imperocchè la difficoltà che mi si potrebbe mettere innanzi, dei dispendi occorrenti per ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti questi piccoli sussidi, potrebbe svanire benissimo, quando si formulasse nel regolamento una disposizione atta a dare agli uffici postali un mezzo semplice e gratuito per somministrare ai poveri coloni che ne facciano domanda i prestiti, dei quali hanno bisogno.

Io spero, ripeto, che l'onorevole Sella, col quale sono pure stato elementissimo nella discussione di questa legge (*Si ride*), e, se vogliamo, anche cortese e gentile, vorrà essere gentile e cortese anche con me, se non pure con questa parte della Camera, e coi poveri agricoltori che ne hanno più diritto, accettando la disposizione, di cui egli medesimo vede l'importanza e l'utilità.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il proprio avviso sulla proposta dell'onorevole Morelli.

SELLA, relatore. Se per ragione di gentilezza fosse lecito mutare opinione, certo io mi dovrei arrendere all'invito, che con così cortesi parole mi è stato fatto; ma io devo osservare qui che l'impiego dei fondi, che si troveranno disponibili presso la

Cassa dei depositi e prestiti, non può dagli agenti dello Stato essere fatto cercando le persone.

MORELLI S. Vengono esse!

SELLA, *relatore*. È evidente che, se si entrasse in questa via, l'onorevole Ferrara avrebbe ragione di reclamare contro l'estrema ingerenza dello Stato, che andrebbe a fare il banchiere ai privati; sarebbe veramente un sistema d'ingerenza governativa così spinto, che sono ben lontano non solo di arrivare fin lì, ma dal tentare neppure di avviarmi per una strada di questa natura.

La Commissione propone per l'impiego dei fondi, i prestiti ai comuni; l'acquisto dei titoli di rendita dello Stato; l'acquisto di cartelle fondiarie.

L'onorevole Viarana teme che tutto ciò possa costituire un pericolo; egli teme che, avvenendo un caso di crisi, lo Stato non possa soddisfare agli impegni che verrebbe ad incontrare con l'istituzione di queste Casse di risparmio.

Io comprendo la preoccupazione dell'onorevole Viarana, essa è quella di tutti gli stabilimenti di credito; ma, spingendo questa preoccupazione al di là di un certo limite, non vi sarebbe stabilimento di credito possibile, non vi sarebbe Banca possibile.

VIARANA. Ma qui trattasi dello Stato, non di stabilimenti privati.

SELLA, *relatore*. Va bene; ma quando si dà, per esempio, il *legal tender* ad un biglietto di Banca?

Ora, crede l'onorevole Viarana che arriveremo così presto ad avere 220 o 230 milioni nelle Casse postali come li ha la Cassa di risparmio di Milano? Ecco la domanda che io faccio.

Noi lo abbiamo dichiarato più volte, o signori, che, mentre crediamo che la presente legge produrrà ottimi effetti, riteniamo pure che ci vorrà del tempo perchè questa istituzione prenda quel grande sviluppo che noi desideriamo. E se di ciò volete inquietarvi, avete ancora del tempo, cioè fino a che lo spirito di risparmio si sia diffuso maggiormente.

Quando si verificasse il caso che nelle Casse di risparmio postali affluissero i capitali in tanta copia da ammontare a qualche centinaia di milioni, allora sarà il momento di discutere se lo Stato debba o no occuparsi del pericolo di questo servizio; ma per ora è cosa ovvia che non dobbiamo preoccuparci oltre misura di queste considerazioni dell'onorevole Viarana.

Tutti gli stabilimenti di credito, i quali raccolgono dei fondi a questo fine, sono in questo caso. Prendiamo ad esempio le Casse di risparmio di Lombardia, noi vediamo che esse hanno il 27 per cento dei loro capitali impiegati in mutui ipotecari, e questi certamente non si realizzano presto; l'uno per cento circa in fondi stabili; peggio; prestiti ai

privati, ai comuni, alle provincie, ed altri corpi morali, 3 42 per cento; azioni ed obbligazioni di società anonime ed in accomandita per azioni, 15 77 per cento, e via discorrendo.

Io capisco che vi debba sempre essere in uno stabilimento di credito prudente la preoccupazione delle domande di rimborso in uno stato di crisi; ma non bisogna però neppure esagerarsi questo pericolo e spingere la cosa sino agli estremi.

Noi crediamo di aver provveduto sufficientemente con due disposizioni. L'una quella dell'articolo in questione, l'altra quella dell'articolo 8.

È certo assai efficace la disposizione dell'articolo 8, per cui i libretti sono rimborsabili gradualmente secondo l'importanza della somma richiesta: poichè l'esperienza ci insegna che le crisi commerciali non durano gran tempo, e poi, siccome si tratta di stabilimenti della cui solidità non si dubita, non ci può essere tutto quel concorso di domande che potrebbe parere.

Questo ce lo dimostrò l'Austria nel 1873. La Camera sa quale tremenda crisi commerciale vi sia stata in Austria; la Camera sa a quali differenze di valori abbia portato il famoso *Krachs*; si parlava di un migliaio di milioni di fiorini, ed anche di più. Ebbene, che cosa è avvenuto? È avvenuto questo, che i titoli dello Stato si commossero pochissimo, mentre andarono a rovina i titoli industriali e delle società; ed i depositi alla Cassa di risparmio, invece di diminuire, crebbero in un modo notevole. Il credito dei depositanti era di 219 milioni al fine del 1872, e salì nientemeno che a 301 milioni di lire italiane al fine del 1873! E se ne capisce anche il perchè; perchè, trattandosi di stabilimenti che non fanno speculazioni, appunto quando si svegliano queste crisi, e che c'è la diffidenza per tutto ciò che è speculazione, si riporta invece la fiducia sopra quegli stabilimenti che di speculazioni non ne fanno.

Ora, certamente l'aver investiti i capitali sopra i comuni per mezzo di delegazioni sulle imposte dirette, l'aver acquistate delle cartelle fondiarie con buona ipoteca, Buoni del Tesoro, titoli dello Stato, certamente non può, in caso anche di crisi, destare sfiducia, ma anzi ispirerà fiducia, accrescerà riputazione di solidità alle Casse di risparmio. Quindi noi reputiamo di non doverci preoccupare di questo oltre misura. In tutti i casi, registriamo negli Annali parlamentari le osservazioni dell'onorevole Viarana; e, quando i depositi saliranno a molte diecine, a parecchie centinaia di milioni, il Parlamento potrà allora vedere se si corra qualche pericolo. Ci vuole del tempo per avviare delle istituzioni di questo genere.

Io torno a pregare (mi perdoni la Camera se mi ripeto, ma vi sono certi punti proprio essenziali su cui occorre intendersi), io torno a pregare la Camera a riflettere di qual natura sieno queste Casse di risparmio che si tratta di aprire. Io ho già citato l'esempio dell'Inghilterra, dove, mentre le Casse ordinarie hanno in media un ammontare di depositi per circa 2 milioni di lire italiane, la media dei depositi presso le Casse postali non è che di 100,000 lire. Vuol dire che nella stessa doviziosissima Inghilterra, ciò che si raccoglie in questi piccoli uffici postali, sarà in talune Casse più delle 100,000 lire, perchè questa è la cifra media; ma in molte sarà assai meno, sarà dalle 15 alle 20, alle 30,000 lire. Se questo succede in Inghilterra, figuratevi quello che sarà da noi. Si tratta dunque di piccole Casse, disseminate in tutta la superficie del regno, delle quali ciascuna raccoglierà piccoli depositi; e l'incremento dei depositi si farà poco a poco, specialmente con questo limite che noi abbiamo nell'entità del libretto delle due mila lire, e non di 3500 o di 5000 lire italiane, come è quello che si è posto in Inghilterra.

Per conseguenza non vi è da preoccuparci della questione sollevata dall'onorevole Viarano; non per sè, perchè io ne convengo che è una delle questioni le più gravi; ma non vi è da preoccuparci che si faccia qui una legge che domani esponga lo Stato ad un pericolo. Eppoi noi avremo il tempo a guardare bene quali saranno gli effetti, e, occorrendo, si rimedierà a quello che sarà necessario. E si potrà sempre rimediare, perchè si vedrà come si spiegherà tutto questo movimento. Fidiamo un poco nell'esperienza, nell'osservazione. Lo scopo nostro è essenzialmente di promuovere il risparmio nei luoghi dove non vi sono Casse di risparmio. Noi ci preoccupiamo di promuovere questo risparmio portando le Casse di risparmio dappertutto. Una volta che la spinta sia data, se non sarete contenti, potrete sempre fermarvi, se vedrete che ne venga un pericolo. Ma essere preoccupati fin d'ora di un serio pericolo per la sicurezza dello Stato a causa di questa istituzione, a me non pare giusto. Evidentemente ci vorrà del tempo prima che arriviamo a parecchie decine di milioni, alle centinaia di milioni; ci vorrà per questo la buona opera di tutti, cominciando dai miei colleghi. Ed io spero che, cominciando dai miei acerbi oppositori, una volta che la legge sarà votata, faranno quello che ha fatto un nostro compianto collega.

Mi sia lecito ricordarne l'esempio.

Parlo dell'onorevole Mellana. Quelli che erano in Parlamento, nel 1864, quando si trattò dell'anticipazione dell'imposta fondiaria, si ricorderanno quale

opposizione accanita mi facesse la buon'anima dell'onorevole Mellana. Ebbene, una volta adottata la legge, sapete che cosa ha fatto? Egli è andato a Casale, e si diede a tutt'uomo perchè la legge fosse eseguita. Ed infatti il comune di Casale è stato uno di quelli in cui la cosa è meglio riuscita, precisamente per opera dell'onorevole Mellana. Io ve ne addito l'esempio, e spero che lo seguirete.

Avete combattuto qui l'istituzione delle Casse postali di risparmio, ebbene io faccio assegnamento sulla vostra generosità d'animo, sul vostro amore al paese e sono certo che, una volta istituite, voi vorrete diventare nei vostri paesi gli apostoli del risparmio nelle Casse postali.

FERRARA. Per farci lapidare.

SELLA, *relatore*. Oh! io ho un concetto migliore degli uomini; so che mi è toccato alcune volte di metterli a prove un po' dure, e confesso che ne ho ritratta un'impressione assai benevola della umanità. Ci sono è vero dei tristi, della gente piena di astio e di fiele, ma in complesso l'umanità è buona e benigna, e vedrà l'onorevole Ferrara che se egli spende il suo grandissimo ingegno a favore di questa istituzione, vedrà che glie ne verrà il plauso, la gratitudine degli uomini, e non la lapidazione.

Dunque, tornando alla questione del pericolo che possa correre lo Stato per questa legge, mi pare che si è detto abbastanza per tranquillare la Camera, e indurla a permettere l'esperimento; se ci si dovrà tornare sopra, ci si tornerà. In Inghilterra, dove veramente le leggi si fanno un po' più presto che da noi, si sono fatti già molti ritocchi alla legge del risparmio postale. Un paese di molto buon senso non ha tanta paura di andare avanti e, quando vede inconvenienti ragionevoli ci torna sopra e vi mette rimedio con piena tranquillità, riservando le lotte alle grandi occasioni, le quali sono quelle che realmente decidono dell'indirizzo politico del paese.

Riteniamo che, prima che si abbiano delle centinaia di milioni nelle Casse di risparmio, abbiamo tempo di vedere che cosa succederà.

Veniamo all'impiego dei fondi, come la Commissione lo propone: essa propone di dare la metà di questi fondi in impiego di titoli di facile realizzazione.

Diceva l'onorevole Mussi, nella sua spiritosa tirata che noi proponiamo metà di questi fondi in impieghi a lunga scadenza. Certo che i prestiti ai comuni sono di lunga scadenza, e disse giusto, perchè la Commissione intende appunto questa lunga scadenza per fare un vantaggio e non un danno ai comuni. È forse soverchia questa proporzione del 50 per cento? La difficoltà si potrebbe risolvere ammettendo che, per esempio, solo un quarto dei

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

fondi disponibili sia destinato in prestiti ai comuni; ma se io osservo il modo come le nostre Casse di risparmio impiegano i loro danari, sarei quasi per credere che la metà possa bastare, almeno si possa incominciare di lì. Infatti, vidi che nel 1866 le Casse di risparmio italiane avevano i due terzi dei loro fondi investiti in crediti a molto lunga scadenza, e non avevano che un terzo di questi fondi impiegati in crediti di più facile riscossione, o di breve scadenza.

Veramente nel 1872, a cui si fermano i dati che aveva il ministro d'agricoltura e commercio, le proporzioni si sono mutate, cioè abbiamo un terzo d'impieghi a lunga e due terzi d'impieghi a breve scadenza e di facile riscossione. Ma io debbo ripetere qui una cosa che ho lungamente osservata già nella relazione, vale a dire che l'aumento dei depositi nelle nostre Casse di risparmio è avvenuto soprattutto nelle grandi somme, nei grandi libretti, non come numero, ma come entità di deposito. Io mi sono fermato specialmante sopra 102 Casse, perchè il ministro d'agricoltura e commercio che ne aveva i dati relativamente al 1870 e 1872 non aveva che i dati sopra queste 102, quindi io mi sono dovuto fermare sopra quelle.

Queste 102 Casse al fine del 1872 avevano in deposito 110 milioni; quindi, come ognuno vede, la mia investigazione non potè farsi che sopra il quarto del capitale depositato nelle Casse di risparmio italiane, perchè, come dissi, per le altre mi mancavano i dati; ma sopra queste 102 ho trovato che l'incremento dei depositi, nei libretti maggiori delle 2000 lire, è stato molto più ragguardevole che nei libretti inferiori alle 2000 lire; anzi il rapporto sarebbe circa dall'uno all'otto, cioè l'entità dei depositi formati dai libretti maggiori delle 2000 lire è cresciuto otto volte più di quello che sia cresciuto nello stesso tempo il deposito dei libretti inferiori alle 2000 lire. Dimodochè, in questo grande incremento che avvenne nei depositi presso le Casse di risparmio italiane, voi dovete riconoscere particolarmente un incremento nei depositi di capitali già formati presso istituti di credito, piuttosto che un incremento di minuti libretti, di minuti depositi, di capitali in formazione, e allora voi intenderete perfettamente come questi stabilimenti siano andati a rilento nell'investire questi capitali che ebbero per grossi depositi industriali in un impiego a lunga scadenza. Supponete una Cassa di risparmio che riceva dei depositi dalle stesse persone di 100 e 200 mila lire: quando casi somiglianti avvengono, e avvengono anche per somme maggiori, voi intenderete facilmente che uno stabilimento di questa natura difficilmente si risolve a collocare questi

fondi in impieghi a lunga scadenza, perchè si capisce benissimo che è un capitale giacente in attesa di ulteriore impiego, come sarebbe la creazione di un'industria, o per l'acquisto di un grande stabile, e simili.

Per conseguenza non si può presumere che, ritirati questi fondi domani, siano posdomani sostituiti da altri. Quindi si capisce che un istituto di credito e una Cassa di risparmio, quando vedono giungere dei depositi così ragguardevoli, vanno guardinghi nell'adottare dei collocamenti, i quali siano a lunga scadenza, mentre in tempi anteriori in cui realmente i depositi presso le nostre Casse di risparmio erano di preferenza costituiti da più piccoli libretti, allora s'intende molto bene come si tenessero abbastanza garantiti investendo quei capitali per un terzo in crediti facilmente riscuotibili a breve scadenza, per due terzi invece in crediti a lunga scadenza e meno facilmente riscuotibili.

Ora, se noi proponiamo la metà, crediamo di fare una proposta ragionevole, che possa dalla Camera essere adottata.

Osservo poi che questi investimenti che si farebbero dalla Cassa di depositi e prestiti a favore dei comuni sarebbero seriamente guarentiti per mezzo delle delegazioni.

Mi conceda l'onorevole Viarana di ritenere che la puntualità dei pagamenti nelle scadenze è molto seriamente guarentita, perchè la delegazione che è data dai comuni è senza intermedio d'altri sopra l'esattore delle tasse dirette. Il comune non c'entra più. Il comune non ha più modo di esercitare neppure per quell'azione di pietà che teme, non senza ragione, l'onorevole Viarana; cioè che il comune ricorra al ministro delle finanze e gli dica: signor ministro delle finanze, usatemi pietà; siate indulgente; non vi pago subito.

Il comune, ripeto, non c'entra più, una volta fatta la votazione. Sono delegazioni le quali non hanno bisogno di ulteriori votazioni di centesimi addizionali per gli anni consecutivi; e per conseguenza sono cambiali tratte sull'esattore delle tasse dirette. Quindi non c'è da temere della mancanza di puntualità.

Ma veniamo all'altra parte sopra cui specialmente l'onorevole Mussi ha trovato a ridire contro la proposta della Commissione.

Dice l'onorevole Mussi: in realtà che cosa avete voi proposto? Buoni del Tesoro, per questa parte degli impieghi a corta scadenza, di facile riscossione. Ma i Buoni del Tesoro sono a data fissa, e per conseguenza, se ne avete bisogno da un giorno all'altro, non li potete riscuotere.

Io osserverò che se vi è titolo facilmente sconta-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

bile è certamente, in ogni caso, il Buono del Tesoro.

Ma, osserva l'onorevole Mussi: voi proponete l'acquisto di rendita pubblica. Nel vostro lirismo non vedete nulla di più bello della rendita pubblica. Ma quando la dovrete vendere ne avrete effetti perniciosissimi, non tanto forse per la quantità delle cartelle di debito pubblico che porterete sul mercato, quanto per la qualità della persona vostra che si fa venditrice di cartelle.

Intendo anch'io l'obbiezione dell'onorevole Mussi. Domani, quando si vede uno vendere dei titoli, si guarda non solo all'entità della vendita che fa, ma alla qualità della persona. È giusto ed arguto ciò, come tutto quel che dice l'onorevole Mussi. È arguta l'osservazione, e capisco anch'io che, se questa vendita fatta da un'amministrazione così seria, come sarà l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, significasse in qualche maniera sfiducia relativamente al titolo, l'effetto sarebbe veramente disastroso.

Imperocchè il cattivo effetto per la qualità della persona del venditore come avviene? Avviene perchè si crede che questo venditore manchi di fiducia, oppure creda in un ulteriore ribasso del titolo, se pure non si crede che egli speculi sopra il ribasso del titolo medesimo. Per esempio, se si vedesse Rothschild vendere dei titoli si pensa: dunque Rothschild non ha fiducia che questi titoli sieno buoni, ovvero egli specula sul loro ribasso. Allora può benissimo avvenire il fatto, di cui parla l'onorevole Mussi, che altra gente corra dietro a cotesto esempio e si affretti a vendere, perchè la qualità della persona che vende influisce sopra il discredito del titolo. Ma quando si tratta di un'amministrazione di questa natura, la quale non specula, la quale non ha nessuna ragione per speculare, il fatto della vendita di titoli, che essa facesse, che cosa significherebbe? Sarebbe una riprova di un altro fatto, che non si potrebbe nascondere al pubblico, perchè il pubblico lo vedrebbe, cioè l'affluenza dei librettisti per avere il rimborso.

Quando dunque si sapesse che questa mattina la Cassa di depositi e prestiti ha fatto vendere 100 mila lire di rendita, e che ieri si fossero veduti affluire i possessori dei libretti agli sportelli della Cassa di risparmio, non ci sarebbe niente da maravigliare, non ci sarebbe quell'effetto del discredito che dipende dalla qualità della persona, come indicava l'onorevole Mussi, perchè questo fatto, ripeto, è dovuto ad un altro fenomeno, cioè all'opinione che un tale o un tale altro abbia o non abbia fiducia in un determinato titolo.

Evidentemente questi casi di vendita non direb-

bero niente di nuovo al pubblico, niente che non sapesse perfettamente.

Ma, dice l'onorevole Mussi, dopo la rendita voi volete comprare delle cartelle fondiarie.

Egli anzi concludeva: siccome i Buoni del Tesoro non li potete riscuotere, e la rendita neppure non la potete vendere perchè sarebbe un fare chi sa che danno, perchè potrebbe significare che il ministro delle finanze non si fida più della rendita, voi vi caccierete sulle cartelle fondiarie.

Saranno adunque le cartelle fondiarie che faranno le spese nei casi di crisi. Poveri proprietari! Bel servizio fate alla proprietà fondiaria se voi vi incaricate di creare questa condizione di cose per cui in un caso di crisi voi fate affluire sul mercato una valanga di cartelle fondiarie!

Anzitutto osservo che le crisi sono momentanee, non durano molto, non durano come la vita ordinaria di una nazione, durano un istante; quindi i proprietari, i quali hanno avuto delle cartelle fondiarie per l'ipoteca che hanno dato sui loro fondi, onde provvedere ai loro bisogni, hanno già vendute le loro cartelle fondiarie nei tempi ordinari, nei tempi quieti.

Per esempio, attualmente abbiamo da 115 a 120 milioni di cartelle fondiarie in Italia; ebbene, queste cartelle fondiarie sono state vendute poco a poco da questi proprietari, i quali le hanno avute mano mano dagli istituti che le somministrano. Per conseguenza se dovesse venire domattina un momento di crisi, per cui il corso di queste cartelle fondiarie ribassasse di 15 o 20 punti, il prestigio dell'istituzione del credito fondiario non ne soffrirebbe affatto, nè potrebbe essere resa difficile la condizione dei proprietari.

Stia tranquillo l'onorevole Mussi, che se vi è crisi commerciale, ci siano o non ci siano le Casse postali, la condizione dell'agricoltore non deteriorerà per questo; vi potrebbe essere pericolo per i detentori di cartelle, per gli altri capitalisti, per gli altri stabilimenti che tengono in portafoglio le cartelle fondiarie, ma la proprietà agricola davvero non ne soffrirà, e si può dire che simile preoccupazione non li riguarderà affatto.

Ma, obbiettava l'onorevole Mussi, vi è nel vostro sistema l'idea di volere aspirare tutto, come se queste Casse postali dovessero domani mattina fare l'effetto di quel tal polipo di cui anni addietro parlava l'onorevole Mussi.

Dunque voi volete investire i depositi in cartelle fondiarie; ma il corso delle cartelle fondiarie non è lo stesso in tutta Italia: come vi regolerete?

Ne convengo, il corso delle cartelle fondiarie non è lo stesso nelle diverse parti d'Italia. Se va miglio-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

rando là dove era molto depresso, ciò dipende, a mio avviso, dalla maggiore conoscenza che si va diffondendo delle preziose qualità di questi titoli. Nei paesi non avvezzi ad investire i loro capitali in altri titoli che nelle fedi di credito dei loro Banchi, è naturale che poco si ricerchino le cartelle fondiarie. Pur troppo il pubblico non legge le leggi ed i regolamenti che facciamo...

MUSSI. Ne facciamo troppi!

SELLA, *relatore*... quindi si capisce come non sia subito al corrente di questi titoli. Nei paesi i quali conoscono meglio la natura di questi investimenti, il titolo si fa strada più presto; ma ciò avverrà pure col tempo, ed anche nei paesi in cui non si ha l'abitudine di simili collocamenti, questi titoli troveranno conveniente impiego, quindi l'inconveniente accennato deve tendere a scomparire.

Ma, si dirà, dove esiste questa differenza, come farete voi? Se voi portate tutti questi capitali della Cassa dei depositi e prestiti sopra i titoli di una regione, porterete tutto il capitale disponibile a favore di questa regione stessa, anzichè di un'altra.

L'obbiezione regge, ne convengo. E se la Cassa attuale dei depositi e prestiti avesse fatto prestiti ad una sola provincia, sarebbe avvenuto ancora l'inconveniente di cui parla l'onorevole Mussi. Ho voluto annettere alla relazione il quadro dei prestiti che furono fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti appunto per dimostrare che non è avvenuto un fatto di questa natura, e trovo che si prestarono 5,800,000 lire alla provincia di Napoli, 4,600,000 a Palermo, 4,400,000 ad Alessandria, 3,800,000 a Milano, 3,600,000 a Torino e via discorrendo.

Qui in questo quadro si trovano bene alcune provincie che per caso non ebbero dei prestiti ragguardevoli: vi sono le provincie venete che ebbero poco, ma queste si sa che, poco dopo che sono giunte nel grembo della famiglia italiana, trovarono che la Cassa dei depositi e prestiti fu perturbata dall'istituzione della Cassa militare che la lasciò addirittura a secco e senza mezzi a sua disposizione.

Potete quindi fidare nell'amministrazione. Avete una Commissione parlamentare di vigilanza; vegliate. Insomma non dovete diffidare del Governo del vostro paese. Controllate, se non fa bene, ammonitelo, ma qualunque ordinamento voi abbiate, dovete pure incoraggiare chi amministra, e non dovete partire dal punto di vista della sfiducia.

Dovete vegliare onde non succeda l'inconveniente di cui ha parlato l'onorevole Mussi; ed in tutti i casi non è male che egli abbia fatto tale avvertenza, la quale rimane consegnata negli atti della Camera, e naturalmente non potrà non preoccupare l'amministrazione nell'applicazione della legge; non potrà

non richiamare l'attenzione della Commissione parlamentare di vigilanza. Quindi io credo che potete approvare l'articolo che vi è proposto, malgrado le osservazioni che sono state fatte.

Ripeto, che la Commissione non può accettare la proposta fatta dall'onorevole Morelli, relativamente ai prestiti per gli agricoltori.

VIARANA. La mia domanda per schiarimenti era limitata semplicemente al pericolo che si presenta di non poter fare fronte alla restituzione dei depositi che verranno domandati in caso di crisi.

L'onorevole relatore non ha sconosciuto l'esistenza di questo pericolo, ma in una parola ha risposto che questo pericolo potrà nascere in seguito; ma siccome per ora non c'è, così quando nascerà, provvederemo. Non ha però accennato in nessun modo in che cosa potranno consistere questi provvedimenti.

Per me, potrei dire che il caso nascerà forse più presto di quello che si possa credere, perchè io credo che dipenderà molto dall'amministrazione il far affluire più o meno sollecitamente molti capitali a queste Casse: l'amministrazione ha molti mezzi di influenza, e l'affluenza può dipendere anche dal tasso dell'interesse che si stabilirà.

Ad ogni modo, col ragionamento dell'onorevole Sella parmi che si venga a questa conclusione: o la legge produce l'effetto desiderato, e noi abbiamo la prospettiva di doverci quanto prima tornar sopra, ed in un modo che non ci è indicato quale sarà; o la legge non produce un buon effetto e darà pochi frutti, ed allora veramente io non saprei se sia il caso di accollarci le spese ed i disturbi di un'amministrazione nuova come questa.

Io avrei veramente desiderato che l'onorevole relatore, per tranquillarmi, mi avesse fin d'ora fatto vedere quali saranno questi provvedimenti a cui si potrà ricorrere, quando si verificasse il pericolo che fosse domandata la restituzione di molte somme depositate nello stesso momento, e perchè non si possano adottare fin d'ora, se sono buoni.

L'onorevole relatore ha detto: ma queste difficoltà sussistono anche per le Casse attuali. Ma le Casse attuali sono istituti privati alle quali ad altri e non a noi spetta il provvedere ai loro bisogni, secondo le circostanze rispettive. Esse sono Casse speciali che hanno credito proprio, e quindi possono risentire più o meno delle crisi dello Stato, le quali crisi, invece, per le Casse dello Stato producono necessariamente quell'effetto esiziale che produce ad una Cassa particolare una crisi in cui incorra essa stessa.

Io mi ricordo, perchè ho un po' l'esperienza dell'età, mi ricordo che la Cassa di Lombardia, dopo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

gli avvenimenti politici del 1830, sebbene non avesse molti capitali, e fosse ben lungi dall'averle somme attuali, pure risentì tanto dello sgomento recato in quel momento che non aveva modo di soddisfare alle domande di restituzione delle somme che vennero domandate, e dovette ricorrere ai privati per rimediare all'insufficienza della Cassa; e la misura fu efficace, perchè cominciò il Vicerè a dare l'esempio della fiducia col fare un prestito con denaro proprio, ed in questo modo soltanto si ottenne che la Cassa, che era pure una Cassa privata, potesse soddisfare ai suoi impegni.

Se questo avvenisse per lo Stato, si potrebbe ricorrere a simili rimedi? Non lo credo. Per cui debbo confessare, con mio dispiacere, che i miei timori non si sono punto dissipati.

MORELLI S. L'onorevole Sella ha dato a credere alla Camera che io, con la mia proposta, abbia voluto farmi fautore d'ingerenza governativa.

Onorevole Sella, queste non sono le mie aspirazioni, come pure non sono quelle dei miei colleghi. Pretermetto di osservare che, fra tanti onorandi amici, l'illustre professore Ferrara parlò in questo senso esprimendo il concetto dell'opposizione, alla quale mi onoro di appartenere, e dimostrando che la parte fallace della legge stava appunto nella ingerenza governativa.

La mia proposta non ammette dubbi e si limita a far sì, che la parte dei risparmi designata per prestiti, si dedichi principalmente alla classe dei piccoli agricoltori per sottrarli alle spoliazioni dell'usura.

Naturalmente se si stabilisse questo per legge non occorrerebbe che il Governo, con la lanterna di Diogene in mano, audasse cercando gli agricoltori che ne sentono il bisogno. Gli stessi bisognosi si presenterebbero agli uffici postali, e dietro quelle formalità stabilite dal regolamento, potrebbero ottenere il sussidio che invocano.

L'onorevole Sella, il quale è un vecchio amministratore, dovrebbe lui stesso studiare il modo come rendere agevole l'accesso agli agricoltori presso gli uffici postali, e col metodo il meno dispendioso possibile. Se poi egli crede che ci siano delle difficoltà insormontabili ad accettare la mia proposta, la responsabilità del rifiuto ricada su di lui, ricordandogli, che se un Papa per un gran rifiuto andò all'inferno, egli per questo che non è tanto grande, potrebbe sopportare le pene del purgatorio. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Onorevole Morelli, mantiene la sua proposta?

MORELLI SALVATORE. Sì, la mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

MUSSI. L'onorevole Sella ha ammesso che nell'ac-

quisto delle cartelle si dovrebbe avere qualche riguardo alla posizione di fatto dei titoli, per non pregiudicare eventualmente le regioni nelle quali la cartella gode maggior fiducia, imperocchè diversamente, invece di far risalire lentamente le cartelle che sono basse, si correrebbe il pericolo di portare danno alle cartelle dove esse hanno già raggiunto un bel valore.

Io non voglio insistere nel proporre un emendamento, il quale potrebbe correre una sorte sfortunata nella Camera. Io mi accontenterei che l'onorevole Sella non avesse difficoltà di accettare che nel regolamento si tenesse conto di questo, che io credo conforme non solo alla giustizia distributiva, ma ben anche all'interesse del credito fondiario; imperocchè noi dobbiamo cercare di livellarlo in linea ascendente, facendo crescere dappertutto le cartelle, anzichè deprimere il corso di esse colà ove esse hanno già acquistato un maggior valore, o per maggior intelligenza delle popolazioni, o per maggior concorso di ricchezza.

SELLA, relatore. Io non posso fare la dichiarazione che desidera l'onorevole Mussi, non è che il ministro il quale potrebbe farla; mi unisco però a lui nel desiderare che nel regolamento od altrimenti si provveda a questo, per le considerazioni che egli fece, ed anche sotto un altro punto di vista. Siccome questi vari titoli sono poi in fin dei conti un investimento onde trovare danaro, si comprende benissimo che sarebbe conveniente che i titoli fossero di varie forme.

Se non si avessero che titoli d'una qualità sola, evidentemente, se viene un momento difficile, si ottiene meno facilmente la realizzazione, che se se ne ha parecchi.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dall'onorevole Morelli, che sarebbe come un'aggiunta all'articolo 16.

Dopo l'articolo medesimo, egli propone che si dica: « e specialmente ai piccoli agricoltori con garanzia privilegiata sul raccolto della loro industria. »

La Commissione lo respinge?

SELLA, relatore. Sì, signore.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(È respinto.)

Pongo ai voti l'articolo 16.

(La Camera approva, e sono del pari approvati senza discussione i quattro articoli seguenti:)

« Art. 17. I prestiti ai comuni, alle provincie ed ai loro consorzi saranno fatti soltanto sopra delegazioni sugli esattori delle imposte dirette, quali sono stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 della legge

27 marzo 1871, n° 131, tolto però il limite minimo dell'entità di dette delegazioni, stabilito dall'alinea del citato articolo 4.

« L'interesse di questi prestiti sarà fissato come all'articolo 17 della legge 17 maggio 1863, n° 1270.

« Per i debiti arretrati verso la Cassa dei depositi e prestiti saranno applicati gli articoli 1 e 2 dell'allegato B della legge 19 aprile 1872, n° 759.

« Art. 18. I prestiti ai comuni rurali si faranno di preferenza per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, ed il loro rimborso con le relative delegazioni potrà in questo caso estendersi a 30 anni.

« Art. 19. L'esecuzione di questa legge è posta sotto la vigilanza della Commissione istituita dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1863, n° 1270, la quale nella sua relazione annua al Parlamento darà conto dello sviluppo del risparmio e degli impieghi dei fondi.

« Art. 20. I depositi contemplati dalla legge 17 maggio 1863, n° 1270, i quali corrispondono ad una somma o capitale nominale non superiore alle lire diecimila, saranno, a partire dal 1° gennaio 1876, ricevuti, amministrati e restituiti dalle intendenze di finanze in rappresentanza e sotto la direzione dell'amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti. Questa continuerà a tenere la gestione dei fondi raccolti, quella dei depositi nella città ove ha sede, ed il riepilogo della contabilità generale dei depositi che si troveranno presso le intendenze.

« Art. 21. L'ordine di restituzione dei depositi, di cui all'articolo precedente, sarà proposto e firmato da un funzionario dell'intendenza, specialmente delegato a questo ufficio, e controfirmato dall'intendente o da chi per lui.

« Il delegato, di cui sopra, è responsabile delle restituzioni indebite, e riceverà una indennità che sarà determinata dal ministro delle finanze. »

MANTELLINI. Io, che sono contrario a ogni ingerenza governativa che non sia necessaria ai pubblici interessi dell'associazione politica, voto questo disegno di legge. Io non voto, per verità, per questo Dio Stato che vede tutto, ripara a tutto, svaga tutte le noie, soddisfa a tutti i piaceri, soccorre tutti i bisogni. Non sono, nè per lo Stato etico di Eghel, come neppure per lo Stato macchina che senza coscienza, senza volerlo e saperlo, procura pubblica sicurezza. Io voto questo disegno di legge per quel sentimento che mi commuove, da ciò che con un tratto di penna si può portare la benedizione del risparmio in 2822 località, quanti sono gli uffici postali. Non è l'esempio dell'Inghilterra che mi persuade; non lo credo citato bene; perchè

in Inghilterra le Casse di risparmio particolari andavano male, mentre in Italia vanno bene. Non è il principio d'imitazione che tanto dava nei nervi dell'onorevole Maiorana-Calatabiano. È perchè io veggio nel risparmio il fratello germano dell'asilo infantile.

Sono due istituzioni sorelle che nascono da quel principio di carità feconda, che soccorre la miseria con impedire che sorga il miserabile. E volesse Dio che potessero moltiplicarsi gli asili infantili, come si possono moltiplicare le Casse di risparmio con una istituzione che abbiamo, cioè, con la posta.

Ora, la posta adempie ad un servizio sicuramente governativo nel trasporto delle lettere o delle corrispondenze. O perchè non può trasportare anche i risparmi? Non è forse di pubblico interesse il servizio dei risparmi quanto lo è quello del trasporto delle lettere? E si potrebbe mai farlo meglio, più presto, più compiutamente con mezzi particolari, o con fidarsi della iniziativa privata? Se no, è dunque questa un'ingerenza che non eccede i suoi legittimi confini.

Ma, si dice: fermiamoci ai trasporti, e raccogliamo i risparmi nelle Casse che già esistono. Queste Casse, io rispondo, queste Casse di risparmio che già esistono, non sono che 278, e non si sono punto commosse, esse non chieggono questo servizio. Vorreste loro imporlo con un articolo di legge? E per andare d'accordo, per intendersi si perderebbe del tempo e chi sa se verremmo a conclusione.

Val dunque meglio che ci serviamo di un'altra istituzione quale abbiamo di già nella Cassa dei depositi e prestiti. La Cassa dei depositi e prestiti è un istituto che può immediatamente sopperire a questo servizio; dacchè le sue funzioni sono appunto di raccogliere depositi e d'impiegarli.

Ha concorso anzi un'altra ragione a farmi votare questo disegno di legge, ed è, che se ne coglie la occasione per migliorare il servizio della Cassa dei depositi e prestiti.

Anche qui non so quanto la teoria vada bene d'accordo col vedersi che questo miglioramento si propone nel disegno di legge sulle Casse di risparmio postali, disegno presentato di iniziativa parlamentare. È vero che l'onorevole Sella è avvezzo a fare il ministro, e che lo sa fare molto bene. Tuttavia mi pare che si sieno invertite le parti, o che la Camera non siasi potuta accorgere che egli non è ora ministro, se non dalla diversità del posto dal quale le parla. (*Si ride*)

In ogni modo, faccio plauso all'iniziativa dell'onorevole Sella, al quale unisco le mie congratulazioni per la bella relazione, della quale ha regalato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

la Camera, e confesso che un impulso ad approvare il disegno di legge per le Casse postali, mi viene anche da quei miglioramenti che vi ha introdotti nel servizio della Cassa dei depositi e prestiti.

Per verità, questa Cassa dei depositi e prestiti, nei suoi principii, a me non apparisce interamente corretta. Le vennero conferite privative e privilegi che non entrano nei miei principii. Ma quello che tuttavia importa ancora di più, o che più urge, è di migliorarne i servizi, spastoiandoli da quelle vie intricate nelle quali con tante difficoltà si fanno oggi i depositi e con tante maggiori difficoltà se ne ottengono le restituzioni.

E questo è appunto lo scopo al quale principalmente intende la legge che ci si propone. Nel suo nuovo congegno, sopra 96 depositi, 93 si andranno a ricevere e a restituire mediante l'azione delle intendenze di finanza. E questo è tale decentramento di molta utilità; imperocchè tutto in oggi fa capo al centro; tanto, cioè, per ricevere quanto per restituire ogni deposito, piccolo o grande, bisogna risalire dov'è la direzione generale di questa Cassa dei depositi e prestiti. Quindi indugi, perdite di tempo, che riescono a danno della cosa pubblica, quanto a discredito di questo ramo di pubblica amministrazione.

Per la nuova legge saranno dunque le intendenze che riceveranno e che restituiranno tutti i depositi che non eccedono le 10,000 lire. È quanto porta l'articolo 20, sul quale è già passato il suffragio della Camera.

Per l'articolo 21 la restituzione del deposito si fa dipendere dal consenso d'un impiegato a ciò delegato. E l'impiegato, il titolare che avrà questa speciale delegazione e dal quale sarà per dipendere la restituzione del deposito, rimarrà responsabile delle restituzioni indebite, dietro un'indennità che gli verrà assegnata dal ministro delle finanze.

Ora, mi sono domandato: ma se questo delegato deve rispondere delle restituzioni indebite, troverà mai il momento di restituire i depositi, o non muoverà dubbiezze sopra dubbiezze? Io credo che egli vorrà sempre sentir prima la direzione del contenzioso; e le direzioni del contenzioso in Italia sono sei, mentre si hanno intendenze di finanza quanti sono i capoluoghi di provincia. E allora addio discentramento e le speranze dei suoi benefizi. Io non so se la Commissione creda di mantenere o d'abbandonare questa prescrizione.

Vediamo un po' come ora vanno le cose. Quando nasce qualche dubbio sulla restituzione di un deposito, la Cassa dei depositi consulta la direzione del contenzioso; e se quella restituzione capita male, è la Cassa dei depositi che paga. Non già risponde

verso la Cassa il direttore quando abbia seguito il parere della direzione del contenzioso. E la direzione del contenzioso non contrae maggiore responsabilità di quella dell'avvocato il quale ha dato un parere al cliente, sia poi che questo parere riesca buono o cattivo.

Per effetto invece di questa disposizione si vuole che senz'altro quando una restituzione di deposito sia fatta male, la sconti quel disgraziato delegato dell'intendenza delle finanze, al dirimpetto della Cassa, la quale gli dà una piccola retribuzione per questo.

Ora è chiaro come una responsabilità siffatta metterà costui in moltissima soggezione, col renderlo restio a prestare un consenso tanto per lui compromettente.

E così essendo, domando ancora, che cosa s'intende farne di costui? Qualche cosa forse che lo assomigli al conservatore delle ipoteche? Ma il conservatore delle ipoteche presta una doppia cauzione; l'una, al dirimpetto dell'amministrazione per il maneggio della Cassa che tiene; l'altra, al dirimpetto del pubblico al quale rilascia i certificati ipotecari e che serve nelle operazioni sopra i registri.

Io non credo che il delegato delle intendenze possa punto somigliare al conservatore delle ipoteche. E quindi una delle due: o abbandonare questo inciso, o modificare l'articolo di maniera che alla responsabilità del delegato verso la Cassa, riscontri un'altra sua responsabilità verso il depositante.

Spiegherò il mio concetto, traducendolo a guisa di emendamento al capoverso. Questo capoverso dell'articolo 21 suonerebbe nelle seguenti parole:

« Il delegato di cui sopra è responsabile verso il depositante di ogni indugio da lui indebitamente frapposto alla restituzione del deposito, come risponde verso la Cassa delle indebite restituzioni; e riceverà un'indennità che sarà determinata dal ministro delle finanze. »

Si troverà tra due fuochi questo delegato; da una parte, indugiando, contrarrà la responsabilità dell'indugio al cospetto del depositante; dall'altra parte correndo, incontrerà la responsabilità, verso la Cassa, della restituzione dei depositi fatti da lui indebitamente.

Io non credo di avere sciolto il problema con soddisfazione di ogni esigenza o di ogni interesse. Capisco io pure come sarebbe difficile, caso per caso, di giustificare che la restituzione del deposito venne trattenuta indebitamente, tanto da conseguire, a carico del delegato, una obbligazione di responsabilità a dirimpetto del depositante che ha

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

patito l'indugio. Mentre, all'inverso, non è molto difficile il chiarire che una restituzione di depositi fu sbagliata. Sarebbe tuttavia una soluzione che qualche cosa varrebbe in contrappeso fra le due responsabilità.

Quello che a me pare certo si è che la responsabilità del delegato quale è proposta col capoverso dell'articolo 21 (responsabilità sola al dirimpetto della Cassa per restituzioni indebite) non si possa accettare. Imperocchè in costui rimarrebbe troppo soverchiante l'interesse di negare ogni restituzione, di affacciare dubbi sopra dubbi, difficoltà sopra difficoltà, tanto da non venirne mai a capo.

Quindi io mi rivolgo anzitutto all'onorevole Commissione, e la prego di dirmi se insiste o non insiste sopra quel capoverso dell'articolo 21. Il meglio, secondo il mio parere, sarebbe di abbandonarlo e di lasciare le cose al diritto comune fra lo intendente e il delegato. Ma se la Commissione volesse insistere nel mantenere quell'inciso, allora, per parte mia, pregherei la Camera di adottarlo col correttivo che ne verrebbe dal mio emendamento.

SELLA, relatore. Io dichiaro a nome della Commissione che essa non ha difficoltà ad abbandonare questa seconda parte dell'articolo 21. Forse questa è materia più regolamentare che altro.

La Commissione si preoccupava di questo fatto; che oggi le restituzioni dei depositi si fanno al centro, dietro ordine di un direttore generale, e questo ordine è veduto anche dalla Corte dei conti.

Domani la restituzione si fa all'intendenza; è vero che l'importanza è molto diminuita, quando viene accordata solo la facoltà di restituire i depositi maggiori delle 10,000 lire, ma tuttavia resta sempre un fatto di responsabilità che s'incorre, perchè se un deposito è male restituito, lo Stato deve ritornare a pagare la seconda volta.

Una voce. Non c'è pericolo: non paga neppure la prima.

SELLA, relatore. Siete in errore pur troppo; quando esso deve realmente, è giusto che paghi, ma qualche volta si fa pagare anche quando non dovrebbe.

Ciò posto, noi avevamo combinato un congegno, che cioè all'intendenza vi fosse un funzionario che avesse la responsabilità pecuniaria, e che l'intendente disimpegnasse in certo modo l'ufficio della Corte dei conti, facesse il riscontro.

Ma se la Camera crede che sia meglio mantenere questo alinea, e lasciare all'amministrazione la cura di stabilire il congegno nel regolamento, tanto più poi quando un uomo tanto esperto di cose amministrative, com'è l'onorevole Mantellini, vede qualche inconveniente nella proposta della Commissione, noi

non possiamo che rimettercene alla Camera; quindi per parte nostra, se nessuno insiste, acconsentiremo alla soppressione di questo capoverso dell'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente alla soppressione del secondo capoverso dell'articolo 21, il quale rimarrebbe così concepito:

« L'ordine di restituzione dei depositi, di cui all'articolo precedente, sarà proposto e firmato da un funzionario dell'intendenza, specialmente delegato a questo ufficio, e controfirmato dall'intendente o da chi per lui. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 22. I depositi eccedenti i limiti di cui all'articolo 20 possono essere conservati nelle tesorerie provinciali, ricevuti ed amministrati dalle intendenze, ma la loro restituzione non si farà che dietro ordine dell'amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti. »

FINALI, ministro per l'agricoltura e commercio. In quest'articolo 22 pare opportuno considerare in modo speciale i depositi che non sono fatti in numerario, ma in titoli del debito pubblico dello Stato, od in altri effetti pubblici.

Non sarebbe che un chiarimento, ed un'ampliamento dell'articolo.

Io proporrei quindi di aggiungere le seguenti parole:

« Presso le tesorerie provinciali potranno pure essere conservati i depositi in titoli del debito pubblico dello Stato, ed in altri effetti pubblici. »

PRESIDENTE. La Commissione aderisce alla proposta dell'onorevole ministro?

SELLA, relatore. Sì, aderisce.

PRESIDENTE. Adunque l'articolo 22 sarebbe composto del comma dell'articolo medesimo, coll'aggiunta delle parole:

« Presso le tesorerie provinciali potranno essere conservati i depositi in titoli del debito pubblico dello Stato ed in altri effetti pubblici. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 23. Per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni contemplate dal decreto del Governo toscano del 15 marzo 1860, numero 145, e dalla legge 24 gennaio 1864, n° 1636, quando la rendita che, giusta la liquidazione delle annualità e degli accessori, si deve iscrivere sul Gran Libro del debito pubblico, a nome dell'ente morale, ascende a somma non esattamente contenuta nei minimi o nei multipli rispettivi del Consolidato, l'affrancante dovrà depositare nella Cassa dei depositi e prestiti, per conto dell'ente morale, il capitale della frazione di rendita non iscrivibile,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

calcolato al valore di Borsa dal giorno del versamento.

« Tale deposito, sebbene inferiore alle lire 200, sarà fruttifero, ma ne rimarrà sospeso il pagamento degl'interessi, i quali saranno poi soddisfatti insieme col capitale quando, mediante il cumulo degl'interessi decorsi od altrimenti, si possa provvedere al reinvestimento in rendita consolidata del 5 o del 3 per cento. »

La Commissione propone di sopprimere le parole: *i quali saranno poi soddisfatti insieme col capitale*, e di aggiungere la parola *finchè*; cosicchè il secondo comma di quest'articolo sarebbe così concepito:

« Tale deposito, sebbene inferiore alle lire 200, sarà fruttifero, ma rimarrà sospeso il pagamento degl'interessi finchè, mediante il cumulo degl'interessi decorsi, od altrimenti, si possa provvedere al reinvestimento in rendita consolidata del 5 o del 3 per cento. »

Metto ai voti l'articolo 23 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 24. Sulle iscrizioni d'annualità per frazioni di rendita, minori del minimo stabilito per le iscrizioni sul Gran Libro, le quali, a termini dei regi decreti 26 giugno 1862, n° 677, e 31 marzo 1864, n° 1725, si troveranno esistenti sui registri della Cassa dei depositi e dei prestiti all'attuazione della presente legge, rimarrà sospeso il pagamento delle rate semestrali fino a che o ne venga regolarmente autorizzato il riscatto, o fino a che col cumulo delle rate semestrali scadute o colla riunione delle iscrizioni, od altrimenti, non possano essere sostituite da iscrizioni di rendita consolidata del 5 o del 3 per cento non inferiori al loro ammontare. »

(È approvato.)

« Art. 25. La sospensione di pagamento di cui agli articoli 23 e 24 non si applicherà agli enti morali, che nel trimestre consecutivo alla pubblicazione della presente legge od al deposito di cui all'articolo 23 faranno dichiarazione formale di non assentirvi. »

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Gli articoli 23, 24 e 25 mirano, come è ben dimostrato nella relazione, a semplificare il gran lavoro che ora si fa presso la Cassa dei depositi e prestiti per le rendite frazionate, e che non valgono, si può dire, la spesa che si fa pel loro pagamento. Nell'articolo 25 però si fa una restrizione in riguardo ai corpi morali ai quali non si sospenderebbe il pagamento che per fatto della loro volontà. Ora, quando avvenga che il rappresentante del corpo morale non voglia assentire a questa sospensione, in vista pure di semplificare le operazioni che dovrebbe fare l'ammini-

strazione, pure è sicuro questo pagamento che non resta sospeso, si propone di aggiungere: « in tal caso la somma sarà rilasciata all'ente morale verso quitanza. »

SELLA, relatore. La Commissione assente.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 25:

« La sospensione di pagamento di cui agli articoli 23 e 24 non si applicherà agli enti morali, che nel trimestre consecutivo alla pubblicazione della presente legge od al deposito di cui all'articolo 23 faranno dichiarazione formale di non assentirvi. »

L'onorevole ministro propone quest'aggiunta:

« In tal caso la somma sarà rilasciata all'ente morale verso quitanza. »

Metto ai voti l'articolo 25, così modificato.

(È approvato e lo sono del pari i due articoli seguenti:)

« Art. 26. L'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è soggetta alle disposizioni della legge 22 aprile 1869, n° 5026, eccettuate quelle relative all'ingerenza della ragioneria generale dello Stato, alla formazione e approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, come pure alle entrate e spese dello Stato.

« Art. 27. Con decreto reale si provvederà alle disposizioni transitorie ed ai regolamenti occorrenti per l'esecuzione della legge. »

Sarà stabilito il giorno in cui si dovrà procedere alla votazione a scrutinio segreto sopra questo disegno di legge.

VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI PRESERVATIVE DALLA DORYPHORA ED ESTENSIONE DELLA LEGGE PRESERVATIVA DALLA PHILLOXERA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge intorno alle disposizioni preservative della *Doryphora* ed estensione della legge preservativa dalla *Phylloxera*.

Onorevole ministro, accetta che la discussione abbia luogo sul progetto della Commissione?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Accetto ben volentieri, perchè la formola adottata dalla Commissione migliora e rende più precisa la proposta di legge.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole relatore, si incarica ella, onorevole Peluso, di sostenere la discussione di questo progetto di legge?

PELUSO. (Della Commissione) Sì, signore.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

(Nessuno chiedendo di parlare, si passa a quella degli articoli seguenti, i quali sono approvati.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a dare, per decreto reale, tutti quei provvedimenti temporanei che sono necessari ad impedire la importazione delle patate, a fine di preservare il territorio nazionale dalla *doryphora*.

« Art. 2. Le disposizioni proibitive della legge del 24 maggio 1874, n° 1934, serie seconda, sono estese alle piante che non sono da frutto, ed alle parti vive di piante di qualsivoglia specie. »

Anche questo progetto di legge sarà iscritto sull'ordine del giorno per essere votato domani a squittinio segreto in principio di seduta.

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge forestale.

BONFADINI. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Bonfadini, sull'ordine del giorno, cioè sullo schema che è ora portato in discussione, non le potrei dare la parola, essendovi altri oratori prima iscritti.

Ora si apre sovr'esso la discussione generale, e, se ella desidera di fare una proposizione sospensiva, posso comprenderlo nel numero degli oratori iscritti a parlare in proposito.

BONFADINI. Io intendeva parlare sulle varie materie che sono all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Le do facoltà di parlare. Intanto l'ordine del giorno continua come fu stabilito; quando saremo alla fine della seduta, ove la Camera lo stimi, potremo invertirlo.

BONFADINI. Ringrazio il presidente della cortesia con cui mi ha accordata facoltà di parlare. Sarò brevissimo.

Io sono un grande amico della legge forestale; vi porto un grande amore, anche perchè, essendone stata una vittima una volta, desidero che siano più fortunati i presenti a risolvere le difficoltà che a questo progetto di legge si attengono. Però non mi dissimulo che il medesimo implica una serie d'interessi che in una Camera sono difficilissimi e lunghi a trattarsi. Non mi dissimulo che, essendo il caso di passare da varie legislazioni che esistono nelle diverse provincie d'Italia ad una legislazione sola, è cosa difficilissima *a priori* il far convenire tutte le volontà e tutti gli interessi in un'identica legge.

Or bene, io vorrei fare osservare alla Camera se, nello stato attuale delle cose, coi progetti di legge di natura veramente urgente che ci stanno innanzi,

che ci assediano, noi possiamo ancora, davanti alle inquietudini ed alle ansietà del paese, consacrare otto o dieci giorni a discutere questo progetto di legge forestale, che è di un'utilità evidente, ma non di assoluta urgenza, giacchè, se abbiamo durato tanti anni colle legislazioni attuali, io non ci veggo veramente la necessità di risolvere nell'attuale Sessione, questa questione, mentre ve ne sono parecchie altre che presentano un carattere d'urgenza.

Ieri l'onorevole presidente del Consiglio è venuto a proporre che si mettessero all'ordine del giorno alcune leggi di spese. Io crederei che si potesse fare un passo più in là, cioè accordare alle medesime la precedenza. Io mi permetterei quindi di pregare la Camera a fissare per lunedì la discussione dei progetti di legge di spese iscritti nell'ordine del giorno, dietro la preghiera fatta ieri dall'onorevole presidente del Consiglio, e di differire a più tardi la discussione della proposta di legge forestale.

PRESIDENTE. In tal caso io domanderei all'onorevole Bonfadini di voler dire che cosa debba fare oggi e domani la Camera. (*ilarità*)

BONFADINI. L'onorevole presidente è molto severo verso un suo subordinato. Ma, giacchè egli mi fa ora questa domanda, io cercherò di rispondergli. Io credo che si potrebbe benissimo consacrare la seduta di domani alla relazione di petizioni. È già da un pezzo che di petizioni non si discorre, e credo che, passato il giorno di domani, sarà ben difficile trovarne un altro per fissare una seduta per le medesime.

Io però non faccio questa proposta che per tener conto delle istanze dell'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Se ella propone alla Camera di modificare il suo ordine del giorno, deve suggerire quello che essa deve fare. A me spetta però di avvertire che è stata oggi distribuita la relazione della Commissione d'inchiesta intorno ad elezioni che furono contestate, e che siccome è nelle usanze parlamentari che, quando queste relazioni sono distribuite, debbano prendere il passo su qualunque altra discussione, così io propongo che per lunedì sieno iscritte queste relazioni, come primo argomento da trattarsi.

BONFADINI. Io ho fatta la mia proposta, me ne rimetto alla Camera.

BRANCA. Io aderisco alla proposta fatta dall'onorevole Bonfadini, perchè le ragioni che egli ha già svolte mi pare che sieno così evidenti, che non richieggano ulteriore sviluppo. Nell'impazienza del paese di sapere l'indirizzo da seguire nella questione delle entrate e delle spese, credo che la legge forestale non potrebbe essere discussa dalla Camera

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

con quella calma che si richiede per la discussione di una legge organica di tanta importanza.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. La Camera è certamente arbitra di stabilire al suo ordine del giorno quelle materie che le sembrano più convenienti; ma perchè la legge forestale si trascina nel Parlamento da molto tempo senza una decisione definitiva, non è un argomento per indurne che sia poco necessaria; anzi se lo era prima, questa necessità ed urgenza è andata aumentando d'anno in anno.

Se ci sono materie più gravi, che richiamino a sé le cure e il lavoro della Camera, io non voglio insistere perchè la legge forestale pigli la precedenza; ma certo debbo pregare la Camera di fare in modo che finalmente abbiamo un regime forestale, perchè in alcune provincie d'Italia non ne abbiamo nessuno; in altre è così rigoroso e così assurdo che è impossibile poterlo applicare; dimodochè il regime che vi sembra il più severo, e che più debba tutelare gli interessi del paese, si converte od in un arbitrio od in licenza.

SECCO. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Vuol dire che voterà contro la proposta dell'onorevole Bonfadini.

Siccome la relazione sul progetto di legge per la

riforma giudiziaria in Egitto non è ancora distribuita, così non si può mettere in discussione.

Dunque, dopo lo squittinio segreto sopra i due progetti di legge, porrò ai voti la proposta dell'onorevole Bonfadini, colla quale si chiede che domani la Camera si occupi delle relazioni di petizioni (credo anzi ci sia un elenco già pronto), e che lunedì si scrivano all'ordine del giorno i progetti di legge relativi a spese che oggi portavano i numeri 5, 6 e 7.

S'intende però che lunedì si discuterà la relazione della Commissione d'inchiesta su alcune elezioni; indi s'iscriveranno i tre progetti già indicati.

Pongo ai voti questa proposta.

(Fatta prova e controprova, è ammessa.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione a scrutinio segreto sui progetti di legge:

Istituzione di Casse di risparmio postali;

Disposizioni preservative dalla *Doryphora* ed estensione della legge preservativa dalla *Phylloxera*;

2° Relazione di petizioni.